



CONSORZIO
ASMEZ

RASSEGNA STAMPA



DEL 1° FEBBRAIO 2010

LE AUTONOMIE.IT

LA GESTIONE DELLE ASSENZE PER MALATTIA NELLA PA DOPO LA RIFORMA BRUNETTA 4

NEWS ENTI LOCALI

LA GAZZETTA UFFICIALE DEGLI ENTI LOCALI 5

AUTHORITY, ENTRATE CONTRIBUTIVE 2009 IN FORTE CALO (-18%)..... 6

CONTRIBUENTI.IT, LA BUROCRAZIA COSTA 18,3 MLD L'ANNO..... 7

REGIONE, ACCORDO CON COMUNI PER GOVERNO TERRITORIO..... 8

COMUNI, FUNZIONE FONDAMENTALE 9

I RICCHI? DIPENDENTI O PENSIONATI..... 10

PERMESSO E CARTA DI SOGGIORNO IN UNA 'CARD' ELETTRONICA..... 11

CON BANDA LARGA, INTERNET PER TUTTI..... 12

IL SOLE 24ORE

IL SOLITO VIZIO DELLA SPESA SENZA QUALITÀ 13

IL WELFARE DEL FUTURO PROGETTATO DAL CITTADINO 14

IL VANTAGGIO PIÙ PERCEPITO/Il Rapporto 2009 della Fondazione per la sussidiarietà mostra che attuando questo principio la risposta ai bisogni diventa più efficace

BUONUSCITE E PENSIONI PIÙ «GENEROSE» CHE IN PARLAMENTO 16

I vitalizi scattano anche dopo un anno e possono arrivare al 90% delle indennità - I RECOROD/In Calabria e Campania la vetta degli stipendi mentre la previdenza migliore è quella prevista in Puglia e in Basilicata

PORTE CHIUSE AI MINISTRI DEL CULTO NON A QUELLI DEL GOVERNO..... 17

ALLE URNE CON TAGLI FISCALI E ASSUNZIONI FACILI..... 18

Molte le misure «elettorali», dagli sconti Irpef di Veneto e Puglia alle stabilizzazioni di Marche e Liguria - SEMPRE PIÙ NORME/Nell'ultimo anno le nuove leggi dei territori sono state 505 con un aumento del 25,6% rispetto al 2006

I SOTTOSEGRETARI ORA ENTRANO NELLO STATUTO..... 21

IL PICCOLO PAESE CHE PENSA A SÉ 22

IL SERVIZIO CIVILE SCOMMETTE SULLA FLESSIBILITÀ 23

Da oggi si presentano i progetti 2010 23

«LA COMPETENZA STATALE NON È IN DISCUSSIONE» 24

L'ANNO NERO DEI SERVIZI PUBBLICI..... 25

In crescita solo i piccoli aeroporti e le connessioni a internet

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI

LA NOTIFICA FISCALE VA RIDEFINITA 26

Dopo la sentenza della Consulta serve un intervento organico per tutti i tipi di processo

ALTRE SCADENZE SONO A RISCHIO DI ILLEGITTIMITÀ..... 27

PROCEDURA INESISTENTE SENZA IL SOGGETTO ABILITATO 28

L'INTERMEDIAZIONE/L'agente per la riscossione non può effettuare direttamente la spedizione di cartelle esattoriali

DANNI DAL COMUNE ANCHE SE LA STRADA È PROPRIETÀ PRIVATA 29

Risarciti gli effetti dell'allagamento - CEDIMENTO DEL MURO/Dalla mancata osservanza del dovere di controllo a carico dell'ente si configurano gli estremi della colpa

SEI RITOCCHI ALLE NORME LOCALI	30
TAGLI AL PERSONALE «PROGRESSIVI»	31
<i>Le riduzioni di spesa vanno sempre operate rispetto all'anno precedente</i>	
GESTIONI AUTONOME SUL BONUS PROGETTI.....	32
TRASPARENZA IMMEDIATA NEGLI ENTI.....	33
<i>GLI INADEMPIENTI/Stop alle indennità di risultato e all'aggiornamento dei fondi per i contratti decentrati nelle amministrazioni che non pubblicano i dati</i>	
IL RIMBORSO TIA NON PUÒ TRALASCIARE LA DETRAIBILITÀ IVA	34
<i>IL PARADOSSO/Se non si mantiene il diritto a scaricare l'imposta sugli acquisti i cittadini dovranno pagare tariffe più alte delle attuali</i>	
SERVE UNA NORMA PER LE SANZIONI	35
STATUTI DA RIVEDERE PER L'ALBO ELETTRONICO.....	36
<i>LA SEMPLIFICAZIONE/Per gesti re meglio il nuovo strumento occorre prima cancellare gli obblighi di pubblicità non imposti dalla legge</i>	
TEST DI CONVENIENZA PER IL LEASING	37
<i>Operazione bocciata se il ricorso al debito è più vantaggioso - LIBERTÀ DI SCELTA/L'accordo può prevedere un'opzione dell'ente per il riscatto del bene ma senza imporre alcun obbligo</i>	
TROPPI POLITICI NEI CONTROLLI SULLE SPESE REGIONALI	38
<i>EFFETTI SCARSI/L'inchiesta sull'extradeficit della sanità dimostra l'inefficacia delle verifiche affidate al collegio sindacale</i>	
NIENTE NULLITÀ PER IL DERIVATO CHE NON PASSA DAL CONSIGLIO.....	39
<i>AZIONI SENZA LIMITI/I magistrati confermano che i comuni potevano sottoscrivere swap anche prima del varo delle norme di settore</i>	
GARE APERTE ALL'IMPRESA SOCIALE.....	40
L'OFFERTA «BLINDA» LA PROCEDURA DI GARA.....	41
I CONFINI FRA GIUDICE ORDINARIO E CONTABILE	42
PROVE TECNICHE PER MISURARE LE PERFORMANCE NEGLI UFFICI.....	43
CORRIERE ECONOMIA	
PEC, IL CODICE ANTIBUROCRAZIA	44
<i>Lo Stato incentiva l'uso delle mail certificate. Ma coi privati non vale l'identità virtuale pubblica</i>	

LE AUTONOMIE.IT

SEMINARIO

La gestione delle assenze per malattia nella Pa dopo la riforma Brunetta

Il trattamento giuridico ed economico delle presenze e delle assenze negli Enti Locali è stato oggetto di recenti modifiche, introdotte dai Contratti collettivi di lavoro, dal Testo Unico sulla tutela della maternità e della paternità, dalla legge n. 102/2009 e dalla Riforma Brunetta con il D.lgs. 150/2009 sono intervenuti ancora in materia di malattia dei dipendenti della pubblica amministrazione. Da una parte si precisano alcune situazioni rimaste nell'incertezza, dall'altra vengono ripristinate le precedenti fasce di reperibilità al domicilio del lavoratore in malattia. L'occasione è importante: obiettivo del corso è ripercorrere tutte le problematiche connesse alle assenze per malattia dal duplice punto di vista del datore di lavoro e del dipendente, soprattutto alla luce delle ultime innovazioni. A partire dall'analisi delle competenze e responsabilità del dirigente, alla gestione di permessi, aspettative e congedi, alla programmazione e monetizzazione delle ferie, si approda alla gestione delle assenze per malattia e alle disposizioni sulla tutela di maternità e paternità. La giornata di formazione avrà luogo l'11 FEBBRAIO 2010 con il relatore il Dr. Gianluca BERTAGNA presso la sede Asmez di Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, dalle ore 9,30 alle 17,30.

LE ALTRE ATTIVITÀ IN PROGRAMMA:

SEMINARIO: LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 94/2009 IN MATERIA ANAGRAFICA E DI STATO CIVILE

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 4 FEBBRAIO 2010. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 19-28-82-11

<http://formazione.asmez.it>

CICLO DI SEMINARI: CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO PER SEGRETARIO COMUNALE

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, FEBBRAIO – MARZO 2010. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 19-28-82-11

<http://formazione.asmez.it>

SEMINARIO: LA RIFORMA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DOPO LA LEGGE N. 166 DEL 2009

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 12 FEBBRAIO 2010. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 19-28-82-11

<http://formazione.asmez.it>

SEMINARIO: LA FINANZIARIA 2010 E IL DECRETO DI MODIFICA:TUTTE LE NOVITÀ PER GLI ENTI LOCALI

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 23 FEBBRAIO 2010. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 19-28-82-11

<http://formazione.asmez.it>

SEMINARIO: LA GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DOPO LA FINANZIARIA 2010

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 2 MARZO 2010. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 19-28-82-11

<http://formazione.asmez.it>

NEWS ENTI LOCALI

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La Gazzetta ufficiale degli enti locali

La Gazzetta ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2010 contiene i seguenti documenti di interesse per gli enti locali:

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 2009, n. 210 - Disposizioni relative all'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno ed al personale dell'amministrazione civile dell'interno, per l'attuazione dell'articolo 1, comma 404 - 416, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 giugno 2009 - Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2007, n. 983, relativo all'assegnazione alla regione Veneto di risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (fondi annualità 2005).

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2010 - Proroga dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto, nei mesi di novembre e dicembre 2008.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2010 - Proroga dello stato di emergenza nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Puglia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 gennaio 2010 - Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione autonoma Friuli Venezia-Giulia e della regione Lombardia nell'ultima decade del mese di dicembre 2009.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 28 settembre 2009 - Regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alla carta di soggiorno.

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA'

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELIBERAZIONE 6 novembre 2009 - Integrazione del cofinanziamento statale ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, in favore del DOCUP obiettivo 2 della regione Abruzzo. Programmazione 2000/2006. (Deliberazione n. 116/2009).

NEWS ENTI LOCALI

APPALTI

Authority, entrate contributive 2009 in forte calo (-18%)

Entrate contributive in forte calo, nel 2009: lo fa sapere l'Authority degli appalti che le calcola in un -18%. Due i motivi che hanno concorso: il primo - spiega l'Authority in un comunicato - rappresentato dal calo del 2% delle gare riscontrato lo scorso anno rispetto al 2008; il secondo costituito dalla frammentazione dei contratti in lotti molto piccoli, affidati direttamente e sottratti al pagamento dei contributi all' Autorità. In valore assoluto, le contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla vigilanza della Avcp si sono attestate a 37,8 milioni contro i 45,5 milioni del 2008. Una situazione, questa, che ha un " effetto fortemente negativo sul bilancio 2009 e su quello previsionale 2010, 2011 e 2012". E il rischio che ora si profila, conclude l'Authority, è quello di un aumento della contribuzione per il 2011 come conseguenza delle misure adottate con la legge finanziaria.

Fonte ASCA

NEWS ENTI LOCALI

FISCO

Contribuenti.it, la burocrazia costa 18,3 mld l'anno

Il fisco lunare costa 18,3 miliardi all'anno ai contribuenti italiani titolari di partita iva. Questo è il costo complessivo annuo che sostengono gli artigiani, i liberi professionisti e le PMI a causa della burocrazia fiscale in Italia. Una "tassa occulta" di 4.945 euro l'anno. L'indagine condotta da KRLS Network of Business Ethics per conto di Contribuenti.it Associazione Contribuenti Italiani ha preso in considerazione tutti i costi per la compilazione della dichiarazione dei redditi, IVA e sostituti d'imposta, degli studi di settore, del calcolo del redditometro, del disbrigo delle pratiche fiscali, del costo per l'acquisto dei software fiscali, della tenuta della contabilità, della trasmissione telematica, della gestione dei crediti fiscali e degli avvisi bonari, delle istanze in autotutela, del contenzioso tributario, degli adempimenti per la privacy e per l'anticiclaggio e della formazione del personale per gli adempimenti in materia contabile e fiscale. La burocrazia fiscale costa cara ai contribuenti italiani specialmente se messa a confronto con quella europea. L'indagine di KRLS evidenzia che ogni contribuente italiano per esercitare una attività economica ha pagato una "tassa occulta", nel 2009, di 4.945 euro all'anno, contro i 1.320 euro dei francesi, i 1.290 euro dei britannici, i 1.210 euro dei tedeschi, i 1.180 euro degli spagnoli, i 1.080

euro degli olandesi ed i 850 euro degli svedesi. Inoltre, nel 2010 sono previsti aumenti del 4%, rispetto al 2009, a causa di ulteriori adempimenti fiscali previsti dall'Amministrazione finanziaria, mentre la qualità dei servizi è diminuita del 18%. La "tassa occulta" della burocrazia fiscale incide sulle aziende in maniera inversamente proporzionale alla grandezza della stessa. Per le micro imprese, quelle con meno di 5 dipendenti, costa mediamente l'8,5% del fatturato, per le piccole imprese, con meno di 50 addetti, il 7,4%, mentre le medie, con meno di 250 addetti, il 6,8%. La classifica del peso della burocrazia fiscale, non avvantaggia le micro imprese neppure quando si parla

di numero di adempimenti medi eseguiti ogni anno. Si va così dagli 9,3 adempimenti per addetto per le micro imprese, ai 5,2 per le piccole imprese fino ai 2,4 adempimenti per addetto per le medie imprese. L'indagine di Contribuenti.it ha analizzato anche il tempo richiesto dalla burocrazia fiscale, sottratto alla produzione. In media, si perdono 94 ore, pari a dodici giornate lavorative, per ciascun addetto, nelle micro aziende, per scendere a 81 ore, pari a 10 giornate, per ciascun addetto, per le piccole aziende, a 74 ore, pari a 9 giorni, per ciascun addetto, per le medie imprese.

Fonte ASCA

NEWS ENTI LOCALI

TOSCANA

Regione, accordo con comuni per governo territorio

Firmato venerdì 29 gennaio il Protocollo di intesa tra 5 Comuni dell'Alta Lucchesia (Fabbriche di Vallico, Foscianora, Molazzana, Vergemoli, Villa Collemandina) e la Regione Toscana che sancisce la collaborazione tra le parti firmatarie per l'adeguamento dei piani strutturali dei comuni al Piano paesaggistico toscano e la redazione in forma coordinata dei regolamenti urbanistici. "Con la firma di questo protocollo - ha sottolineato l'assessore regionale al territorio ed urbanistica, Riccardo Conti - diamo la possibilità agli enti territoriali di lavorare in collaborazione e sinergia per migliorare la qualità tecnica degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti per il governo del territorio, proprio come prevede l'articolo 27 della legge 1/2005. La Regione si impegna ad assicurare l'assistenza tecnica necessaria ai Comuni per adeguare la loro strumentazione urbanistica alla disciplina paesaggistica regionale e per procedere alla redazione congiunta dei regolamenti urbanistici. Oggi è il momento del dinamismo, della maggior collaborazione possibile, per arrivare rapidamente al risultato auspicato da tutti". Tutti i Comuni firmatari hanno approvato il Piano strutturale ma devono procedere all'adeguamento della loro strumentazione urbanistica alla disciplina paesaggistica regionale ed intendono procedere in maniera coordinata in queste operazioni di adeguamento.

Fonte ASCA

NEWS ENTI LOCALI

CATASTO

Comuni, funzione fondamentale

Un'audizione nelle competenti commissioni parlamentari sul tema del catasto. E' quanto chiedono i Comuni che hanno approvato un ordine del giorno nel consiglio nazionale dell'Anci. I sindaci chiedono al governo che la gestione amministrativa del catasto sia inserita tra le funzioni fondamentali in corso di elaborazione nell'ambito della Carta delle autonomie locali. «Chiediamo - ha spiegato il sindaco di Padova, Flavio Zanonato - che il modello unico digitale per l'edilizia (Mude) venga coordinato con i progetti in corso». Un Mude allineato, tra l'altro, con il Testo unico dell'edilizia, con il piano di e-government 2009-2012, con il codice della P.A. digitale e il repertorio dei dati nazionali Cnipa. I Comuni vogliono vedere «incentivati e supportati in maniera specifica gli accordi che stanno facendo con l'Agenzia delle Entrate e con l'Agenzia del Territorio contro l'evasione fiscale e per migliorare la conoscenza del patrimonio immobiliare del paese con particolare riguardo ai tempi di risposta alle istanze rivolte dagli enti locali all'Agenzia del territorio». Secondo i sindaci, infine, i provvedimenti nazionali in materia di procedimento edilizio, catasto, tributi, semplificazione amministrativa e innovazione tecnologica della pubblica amministrazione devono essere condivisi nella Conferenza Stato-Città e autonomie locali.

Fonte GUIDA AGLI ENTI LOCALI

NEWS ENTI LOCALI

I dati dell'Agenzia delle entrate

I ricchi? Dipendenti o pensionati

Solo 3 contribuenti su 1.000 denunciano più di 150mila euro l'anno. Questo 0,3% più ricco del Paese, circa 149mila persone, è formato in prevalenza da lavoratori dipendenti e pensionati: tra i lavoratori autonomi o con redditi da terreni o fabbricati, infatti, solo 20.400 hanno dichiarato nel 2008 più di 150 mila euro. E' quanto emerge dai dati dell'Agenzia delle Entrate relative alle dichiarazioni dei redditi 2008. I contribuenti che hanno denunciato redditi da lavoro dipendente per l'anno d'imposta 2008 sono stati poco più di 21 milioni. Il reddito medio dichiarato è stato di 21.660 euro (1.805 euro al mese), l'1,12% in più rispetto al 2007 ma meno dell'inflazione che nel 2008 è stata del 3,3%. I redditi dei 15 milioni di pensionati, in media pari a 17.070 euro (1.422 euro al mese), sono cresciuti del 2,15%. La maggior parte dei lavoratori dipendenti si concentra tra 10 e 50mila euro, ma ci sono circa 5,2 milioni di contribuenti sotto i 10mila euro. Anche per quanto riguarda i pensionati, il gruppo maggiore, con 9 milioni di persone, si trova tra 10 e 50mila euro, ma quelle che stanno sotto 10mila euro sono ben 5,7 mln. Dalle tabelle dell'Agenzia emerge inoltre che per quanto riguarda i professionisti tra il 2007 e il 2008 i redditi sono cresciuti in media del 3,3%. Hanno sofferto, invece, artigiani e commercianti che l'anno scorso hanno dichiarato un reddito medio di 17.977 euro, pari a 1.498 euro al mese, appena sopra quello dei pensionati, e solo lo 0,65% in più di quanto avevano dichiarato nel 2007.

Fonte RAINNEWS24

NEWS ENTI LOCALI

STATO CIVILE

Permesso e carta di soggiorno in una 'card' elettronica

Emanate le regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alla carta di soggiorno. L'emissione del nuovo documento è disciplinata dal decreto ministeriale 28 settembre 2009, pubblicato ieri nella Gazzetta Ufficiale, che fissa i modelli (allegato A) e le loro caratteristiche e modalità di compilazione (allegato B). PSE_200. La nuova 'card', che applica le modifiche introdotte con regolamento comunitario ai vigenti modelli, può contenere dati anche biometrici e, in formato digitale, «chiavi di sicurezza» asimmetriche, «template biometrici» e i dati occorrenti per le funzionalità di compatibilità e interoperabilità con la carta d'identità elettronica (Cie), per l'autenticazione e utilizzo in rete. Il supporto fisico del documento di soggiorno è costituito da una carta plastica integrata da un supporto informatico. Il supporto fisico è stampato con le tecniche tipiche della produzione di carte valori ed è dotato degli elementi fisici di sicurezza che consentono il controllo dell'autenticità del documento di soggiorno visivamente e mediante strumenti portatili e di laboratorio. Il supporto informatico è costituito di un microprocessore per la memorizzazione delle informazioni necessarie alle operazioni connesse alle procedure di autenticazione in rete del documento di soggiorno ed alla verifica della presenza del titolare durante il suo utilizzo telematico. Gli standard internazionali, le caratteristiche tecniche e l'architettura logica del supporto informatico sono conformi alle specifiche indicate nell'allegato B.

Fonte **MINISTERO DELL'INTERNO**

NEWS ENTI LOCALI

ASSISI

Con banda larga, Internet per tutti

Internet a banda larga con diritto di accesso al web per tutti i cittadini del Comune di Assisi, che – è detto in un suo comunicato – «ha abbattuto una barriera architettonica fondamentale, il digital divide, parola entrata nel vocabolario comune per indicare le aree nelle quali non esiste l'accesso ad internet veloce». Il relativo bando è stato vinto dalla ditta ForiniCom che si è impegnata nella copertura di tutto il territorio comunale. Il servizio erogato – spiega il comunicato – è una connessione wireless, senza fili, che permette agli utenti la connessione veloce da casa propria, la possibilità di utilizzare la stessa connessione nelle aree che saranno coperte dagli Hot Spot, quali le principali piazze di tutto il comune, ma anche aree di interesse presso scuole o campi sportivi. Internet a banda larga con diritto di accesso al web per tutti i cittadini del Comune di Assisi. L'obiettivo è di consentire una navigazione senza limiti, con accesso gratuito a siti istituzionali e turistici e con essere che, con pochi euro, consentiranno di fruire di alte performance anche con dispositivi mobili, dai cellulari ai moderni smart phone fino ai propri computer portatili. Il completamento del servizio avverrà entro la prossima primavera. «Internet è ormai da ritenersi un diritto per tutti i cittadini – ha detto il sindaco Claudio Ricci – ed è un dovere per la pubblica amministrazione agevolare l'accesso alla cultura ed alle informazioni.

Fonte ANSA

VERSO LE AMMINISTRATIVE

Il solito vizio della spesa senza qualità

Sei voti contrari, uno favorevole: la delibera è approvata». Abrahamo Lincoln aveva il gusto della provocazione. Naturalmente il voto favorevole era il suo, e tanto bastava. Perché lui era il presidente eletto dal popolo. Come eletti dal popolo sono i presidenti delle nostre Regioni. Bassolino come Lincoln? Al di là del paradosso, c'è più di qualche ragione a rendere stridente il paragone. A 15 anni dalla nuova governance regionale, e alla vigilia di un voto che è anche un importante test politico nazionale, il regionalismo all'italiana resta ben al di sotto delle - forse troppo generose - aspettative. E a migliorare il giudizio non aiuta certo l'inchiesta del Sole 24 Ore del lunedì sulle anomalie nell'anno di legislatura preelettorale. Nelle 13 regioni che andranno al voto, la produzione legislativa è aumentata mediamente del 25%. In Calabria del 222%. Produzione da ansia elettorale? A leggere alcune deliberazioni il sospetto diventa

certezza: sanatorie plurinazionali di precari, riorganizzazioni degli uffici di giunte e consigli con annesse assunzioni, risorse assegnate a pioggia con motivazioni da raccontare quando si ride tra amici. Il fondo per favorire il turismo cinofilo in Campania era urgente? Magari no. I tagli fiscali sono certamente sempre graditi, ma perché solo nell'anno delle elezioni? Nulla di nuovo, certamente. Mali che si rimpallano a tutti i livelli della politica nazionale. Ma anche la conferma che il regionalismo all'italiana, dopo quasi mezzo secolo dalla sua introduzione, e dopo la riforma elettorale del '95, fatica ancora a produrre risultati. Le regioni italiane hanno casse ricche, sono capaci di relazioni, dispensatrici di incarichi e ottime committenti di ricerche e consulenze. Ma i guasti sono sotto gli occhi di tutti: moltiplicazione di norme, sprechi, occupazione del tessuto economico, ceto politico ridondante, burocrazie ipertrofiche. Roberto D'A-

limonte, in uno studio recente, ha sottolineato la scarsa qualità delle assemblee regionali, balcanizzate in una pletera di partiti. Soglie di sbarramento troppo basse hanno permesso negli anni il proliferare della frammentazione: in media oltre 10 partiti per consiglio regionale. E queste assemblee divise sono di fatto dominate da un presidente della giunta onnipotente, pronto in ogni momento a mandare tutti a casa. Nessun reale potere di controllo e nessuna capacità di incidere sulle politiche da parte di questi consigli, trasformati di fatto in stanze di compensazione tra le esigenze più basse della politica dei partiti. Gli statuti regionali presentano strumenti utili ai fini di un possibile riequilibrio, ma troppo spesso sono inattuati. Come poco valorizzate sono le potenzialità di controllo che la legge prevede in capo alle sezioni regionali della Corte dei conti. C'è poi un problema più generale. E quello che già quarant'anni fa, alle ori-

gini del regionalismo, veniva sollevato da Francesco Compagna: «La penuria - nelle regioni meridionali in particolare - di un personale politico e amministrativo specializzato in attività di coordinamento, di promozione, di negoziazione, di organizzazione della partecipazione». Insomma, la scarsa qualità del ceto politico locale, adagiato sulla certezza di poter spendere soldi di altri. Serve una ripartenza. E l'occasione c'è. Perché i prossimi due anni saranno quelli dell'attuazione del federalismo fiscale. Ed è nella responsabilità fiscale dei nostri Lincoln nei riguardi dei loro elettori che si giocherà il futuro del regionalismo. Fino a oggi, quando la sanità non funzionava, c'era sempre la possibilità di battere cassa a Roma. Da domani non più. Lincoln non avrà più alibi. E forse per le regioni potrà essere davvero un nuovo inizio.

Fabrizio Forquet

STORIE

Il welfare del futuro progettato dal cittadino

IL VANTAGGIO PIÙ PERCEPITO/Il Rapporto 2009 della Fondazione per la sussidiarietà mostra che attuando questo principio la risposta ai bisogni diventa più efficace

Gli da cinque anni a Lecco i servizi a favore di minori, anziani, disabili e per la formazione professionale, che assorbono ogni anno quasi il 10% del bilancio comunale, hanno scoperto la formula della co-progettazione. L'amministrazione comunale non "decide" più da sola quali interventi sia necessario intraprendere e con quante risorse finanziarie realizzarle, ma coinvolge in partnership le associazioni non profit aggiudicatane dei bandi, chiamate a partecipare alla stesura e alla gestione delle iniziative. A Torino qualche migliaio di cittadini e un centinaio di associazioni di promozione sociale sono direttamente coinvolti in vari progetti di vicinato solidale per prendersi cura dei bambini nel tempo di lavoro dei loro genitori o degli anziani meno autonomi oppure dei richiedenti asilo che giungono in città («Un'accoglienza, quest'ultima -sostiene il sindaco Sergio Chiamparino - che conta numeri ancora piccoli, ma con una dimensione profetica, a maggior ragione in questo periodo, eclatante»). Sono solo due esempi di come le politiche sociali declinate in salsa locale assumano talvolta i tratti di un welfare mix, se non di una welfare society. Un cambio di prospettiva, auspicato anche dall'ultimo Libro bianco del ministro

del ministro Sacconi sul futuro del modello sociale, che qua e là nel nostro paese - da Trento alla Sicilia passando per l'Abruzzo, in una logica bipartisan -, mostra quanto la pubblica amministrazione decentrata «stia recependo e cercando di applicare -sottolinea Lorenza Violini, ordinario di Diritto co-stituzionale all'Università degli studi di Milano - il principio di sussidiarietà». Ma in cosa consiste questo principio che Jacques Delors definì nel 1993 come «fondativo dell'Europa sociale»? Beniamino Cara-vita, docente di Istituzioni di diritto pubblico alla Sapienza di Roma, la spiega così: «Praticare la sussidiarietà significa rompere il meccanismo dell'accentramento delle decisioni in un unico luogo; significa superare la centralità della politica statalista e centralista, in nome della distribuzione delle decisioni; significa individuare il luogo "giusto" in cui le decisioni vanno assunte». Così - per citare altri esperimenti innovativi - a Parma dall'inizio dell'anno ha fatto il suo esordio il quoziente familiare nei meccanismi di erogazione dei servizi di welfare: l'amministrazione comunale leggerà progressivamente l'accesso ai servizi socio-assistenziali alla compilazione di un modello Isee con un coefficiente correttivo che tiene conto non solo

del reddito familiare, ma anche del numero di componenti e dei carichi di cura di un nucleo, garantendo loro tariffe più agevolate. Oppure a Brescia, per la prima volta in Italia è stato anche istituito un assessorato ad hoc. La breccia a favore di un welfare più sussidiario è stata aperta nel 2000, con la legge 328, la cosiddetta "legge Turco" sui servizi sociali, che prevedeva, fra le altre cose, anche la co-progettazione. In questi dieci anni il principio di sussidiarietà di strada ne ha percorsa. Raggiungendo un primo importante, seppur parziale, traguardo: non è più un oggetto sconosciuto agli addetti della pubblica amministrazione, che anzi dimostrano di avere un grado di conoscenza non generico, ma specifico e competente. Per capire quanto questo principio, che mira a riconfigurare il rapporto tra Stato e cittadini, sia conosciuto e applicato negli enti locali, la Fondazione per la sussidiarietà ha dedicato al tema il suo Rapporto 2009 - "Sussidiarietà e pubblica amministrazione locale", che verrà presentato giovedì 4 febbraio alle 11 a Roma a Palazzo Giustiniani -, realizzato sotto la guida di Carlo Lauro, ordinario di Statistica all'Università Federico II di Napoli, e Lorenza Violini. Sono stati interpellati i dirigenti dei Comuni sopra i 10mila abitanti (il Comune

è il livello di governo più vicino ai bisogni dei cittadini) che presiedono all'attuazione delle politiche di welfare (le più sensibili agli interessi dei cittadini). Il tasso di risposta è stato del 60% e molti degli intervistati, per la maggior parte laureati, svolgono la funzione di "dirigente dei servizi sociali" per un tempo compreso tra i cinque e i vent'anni. Ebbene, oltre il 90% dichiara di conoscere e praticare il principio di sussidiarietà, con punte del 98% nel Nord-Est, un grado di consapevolezza che declina a mano a mano che ci si sposta verso il Mezzogiorno. E se è vero che il settore delle politiche sociali fa ricorso a un ingente impiego di risorse pubbliche in gran parte trasferite proprio ai Comuni, i quali poi si incaricano di organizzare o sovvenzionare i servizi, è altrettanto vero che si sta facendo largo una quota di amministrazioni, oggi pari al 7%, che utilizza anche risorse proprie. Le politiche più utilizzate e più efficaci sono quelle messe in atto nei servizi per la cura degli anziani e il sostegno all'infanzia; un buon voto viene assegnato anche alle politiche a favore della disabilità, mentre margini di miglioramento sono richiesti alle politiche familiari, a quelle per gli studenti meritevoli ma privi di mezzi, agli interventi socio-sanitari e di contrasto alle nuove

povertà. Sufficienti o quasi, infine, le iniziative per contrastare le dipendenze o la disoccupazione e le azioni mirate alle politiche abitative o a sostegno di immigrati e nomadi. Quanto ai vantaggi percepiti dai Comuni nell'applicazione della sussidiarietà, al primo posto figura l'incremento della capacità di risposta ai bisogni dei cittadini, seguito da maggiore efficienza, maggiore responsabilità e semplificazione delle procedure. I risultati del sondaggio e le esperienze sul campo mostrano che il principio di sussidiarietà è entrato a pieno titolo nella cultura dell'amministrazione, con un tasso di utilizzo lievemente inferiore rispetto ai principi di efficacia, efficienza ed economicità. Ma l'indagine

mette in evidenza che le stesse organizzazioni non profit sono sollecitate a partecipare più attivamente all'attività amministrativa. «Sussidiarietà - sottolinea Chiamparino - non è sinonimo di esternalizzazione, né di delega o peggiora di sfruttamento delle risorse private. È meglio aiutare le persone e le organizzazioni sociali ad affrontare i loro problemi, rendendole nel tempo autonome dalla necessità di un sostegno pubblico piuttosto che perpetrare il ruolo di un'amministrazione paternalistica». Il vero nodo, però, è un altro. Una criticità molto diffusa e difficile da scalfire: il principio della parità tra pubblico e privato viene utilizzato solo dal 48% degli intervistati. «Sono ancora

poco diffuse - aggiunge Violini - quelle forme evolute, proprie del Nord-Ovest e della Lombardia in particolare, in cui vige il meccanismo dei voucher, che il cittadino può spendere in un mercato regolamentato dei servizi di welfare, cui si ha accesso attraverso l'accreditamento di strutture pubbliche, private o non profit. Sulla libertà di scelta dell'utente e sulla creazione di quasi mercati la strada da percorrere è ancora molto lunga». Perché? «Resiste ancora - risponde Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la sussidiarietà - un'idea negativa di persona e di iniziativa personale che impedisce di scoprire come, invece, le realtà di base più vicine al cittadino, quelle del privato

sociale, sono ciò che nei fatti rendono il welfare italiano ancora di valore e permettono di allargare l'intervento ai bisogni emergenti. La gran parte degli assistiti è gente ignota alla pubblica amministrazione, perché non sa fare presente il suo bisogno o ha paura di farlo. Il cambiamento radicale, suggerito anche dal Rapporto 2009, è quindi di tipo culturale, implica un capovolgimento di mentalità: il cittadino, nelle sue forme sociali organizzate, deve essere il protagonista e non solo il fruitore di un'azione efficace di risposta ai suoi bisogni di welfare».

Marco Biscella

VERSO LE AMMINISTRATIVE – Le buste paga dei politici

Buonuscite e pensioni più «generose» che in Parlamento

I vitalizi scattano anche dopo un anno e possono arrivare al 90% delle indennità - I RECORD/In Calabria e Campania la vetta degli stipendi mentre la previdenza migliore è quella prevista in Puglia e in Basilicata

Berlusconi l'ha nominato «presidente a vita» della Lombardia, alle regionali di marzo è super-favorito quindi la cifra per ora è teorica, ma a Roberto Formigoni i 15 anni passati in cima al Pirellone darebbero diritto a una buonuscita lorda di almeno 160mila euro, e a una pensione intorno ai 5mila euro (al netto dei "bollini" totalizzati in tre legislature parlamentari nella prima interpubblica). La materia interessa di più a Piergianni Proscprini, il sanguigno assessore allo sport bloccato sulla via del quarto mandato da una brutta accusa di corruzione e turbativa d'asta che l'ha portato in carcere a Tortona: per lui "liquidazione" e pensione valgono qualche centinaia di euro meno, ma sono sicuri. Antonio Bassolino, a meno di clamorose sorprese, saluterà la poltrona con un assegno da circa 100mila euro (maturato in due mandati) e una pensione che pesa il 45% delle sue «indennità mensili lorde». Giancarlo Galan, uscito sconfitto dal braccio di ferro con il leghista Luca Zaia, si consolerà con un bonus di 10 mensilità lorde

e una pensione pari al 47% dell'indennità: il primo assegno, però, gli arriverà solo nel 2021, quando compirà 65 anni. Più breve, invece, sarà l'attesa di Piero Marrazzo, perché nel Lazio bastano 55 anni di età per far partire la pensione da ex governatore: il primo assegno (30% dell'indennità, maturata nell'unico mandato alla guida della Regione) gli arriverà nel 2013, preceduto da una "liquidazione" pari a 5 indennità mensili. Calcoli da fine mandato, perché la politica regionale non dimentica i propri protagonisti nemmeno quando lasciano i banchi del potere locale, magari per partire verso altri lidi istituzionali (come sembra per esempio il caso di Galan). In tutte le regioni, l'addio ai miniparlamenti è condito da una «indennità di fine mandato» e da un «vitalizio», con meccanismi di calcolo autoregolati ma tutti simili nell'impostazione: la prima moltiplica in genere l'indennità lorda (l'ultima, premiando l'eventuale carriera) per il numero di anni di carica, la seconda, che impone un'età minima compresa fra i 55 anni del Lazio e i 65 di Piemonte, Veneto,

Umbria e Basilicata, aumenta gli scatti con la lunghezza dei mandati. Per alimentare questi trattamenti, naturalmente, servono i contributi versati quando si è in carica (in Lombardia ed Emilia Romagna, però, l'indennità di fine mandato non prevede trattenute obbligatorie), ma quasi tutti i meccanismi si caratterizzano per una certa generosità nei confronti dei politici che li hanno decisi; in Emilia Romagna, per esempio, hanno incluso nei conti della "liquidazione" anche le «frazioni di anno» di mandato, in caso di fine anticipata della legislatura, e la stessa cosa accade in Toscana, dove sono stati attenti a cancellare dalla base di calcolo per la buonuscita il taglio del 10% imposto alle indennità regionali dalla finanziaria del 2006. Quell'attacco del governo alle buste paga regionali, del resto, non ebbe molta fortuna perché la Regione Campania partì lancia in resta contro la norma e si rivolse alla Corte costituzionale, che le diede ragione: le regioni sono autonome, hanno spiegato i giudici delle leggi, e il governo non può alzarsi una

mattina e tagliare le loro indennità. Niente da fare, anche se i consiglieri regionali si sono riservati in genere una cura anche più attenta di quella dei parlamentari nazionali, riformata nel 2007 per rispondere in qualche modo alle polemiche sulla «casta». A differenza di quel che accade in regione, per esempio, l'indennità di fine mandato dei parlamentari è calcolata sull'80% dello "stipendio", e non sul totale; a deputati e senatori servono sempre almeno 60 anni di età per ricevere il vitalizio, che da questa legislatura non può mai superare il 60% dell'indennità lorda, mentre in Piemonte e Calabria può arrivare all'80%, in Basilicata all'84% e in Puglia al 90%; record ottenuto con una leggina approvata dalla giunta di Raffaele Fitto poco prima delle elezioni del 2005 (prima si fermava all'80%). In Parlamento, poi, serve almeno una legislatura piena, mentre in molte regioni la pensione scatta, più o meno ridotta, anche dopo un anno.

**Giovanni Parente
Gianni Trovati**

VERSO LE AMMINISTRATIVE – *Le buste paga dei politici/Incompatibilità*

Porte chiuse ai ministri del culto non a quelli del governo

Il sindaco di Bari Michele Emiliano le ha provate tutte, senza successo, per candidarsi alla presidenza della Regione Puglia, e dopo aver ammaccato la propria immagine alla fine si è fatto da parte. Drammi dell'incompatibilità, che non dà scampo quando il municipio è la stazione di partenza, mentre spesso suona il "liberi tutti" quando il comune è la destinazione. Lo sa bene il ministro della Pubblica amministrazione Brunetta, apostrofato come «fantuttone» (ma lui ha mostrato di gradire il termine) per la sua candidatura a sindaco di Venezia. Se occuperà il posto di Massimo Cacciari, ha chiarito, continuerà a tenere le redini della più grande "azienda" italiana, la pubblica amministrazione, e non è nemmeno detto che debba mettere da parte la terza giacca del suo guardaroba istituzionale: quella da

parlamentare della Repubblica (Camera, eletto nella circoscrizione Veneto 2). Come spiega la legge sulle incompatibilità scritta nel 1982 (la n. 154), per i «ministri del culto, che hanno giurisdizione e cura di anime» sono chiuse tutte le porte, anche quelle dei consigli circoscrizionali, mentre per i ministri della Repubblica, che hanno giurisdizione e cura dei cittadini, non c'è problema. Già, perché anche nel caso del parlamento nazionale l'incompatibilità con la guida di un ente locale da almeno 20mila abitanti funziona a senso unico. Chi vuole passare dal vertice di un medio comune a un seggio in parlamento non ha scelta, e deve dimettersi, mentre il percorso contrario è aperto. La norma in realtà non è chiarissima, e nelle pieghe della legge si è infilata la prassi che spesso ha evitato di far

decadere i parlamentari diventati sindaci. Fino al caso limite di Adriano Paroli, che il 14 aprile del 2008 ha stappato due bottiglie di Franciacorta, per festeggiare l'elezione contemporanea alla Camera e alla carica di sindaco di Brescia. Alle cerimonie e agli eventi del Teatro Grande incontra Daniele Molgora, presidente della provincia, deputato e sottosegretario all'Economia. Giusto venerdì scorso, Molgora ha ottenuto insieme ad altri 12 deputati il via libera della giunta per le elezioni di Montecitorio a mantenere le poltrone multiple. Il doppio incarico comunque non è prerogativa bresciana: a fine anno la giunta della Camera aveva contato 47 doppi incarichi, e in 42 di questi casi la seconda carica si trova in qualche consiglio o giunta regionale. In questi casi non c'è bizantinismo che tenga,

visto che è la Costituzione stessa (articolo 122) a chiarire che «nessuno può appartenere contemporaneamente a un consiglio o a una giunta regionale e ad una delle camere del Parlamento». Nessun dubbio quindi sulla sorte di candidati come Roberto Cota (capogruppo della Lega in corsa per la presidenza del Piemonte) o Emma Bonino, che dopo le regionali si potrebbe trovare a scegliere fra tre opzioni: Parlamento, Regione Lazio (con il Pd) o Regione Lombardia (dove corre come capolista, contro il Pd)? Prospettive simili per il ministro Mara Carfagna, perché la legge dell'82 vieta il doppio incarico anche ai ministri; anche se un conto è la legge, un altro la prassi.

G.Tr.

VERSO LE AMMINISTRATIVE - Le finanziarie regionali

Alle urne con tagli fiscali e assunzioni facili

Molte le misure «elettorali», dagli sconti Irpef di Veneto e Puglia alle stabilizzazioni di Marche e Liguria - SEMPRE PIÙ NORME/Nell'ultimo anno le nuove leggi dei territori sono state 505 con un aumento del 25,6% rispetto al 2006

C’era una volta la prima Repubblica e le sue "leggimancia" alla vigilia delle elezioni. E oggi? Anche, almeno a guardare le ultime leggi delle Regioni dove si tornerà alle urne a fine marzo. L'ultimo treno, quello della finanziaria regionale, è già passato in molti casi, e insieme agli interventi "ordinari" porta in carrozza stabilizzazioni di precari (ma non erano finite con l'ultima finanziaria nazionale?), sconti fiscali (non se ne vedevano da anni) e ritocchini mirati ai dipendenti delle amministrazioni. Per altri, l'ultima chance è ancora a portata di mano, perché l'esercizio provvisorio ha rinviato l'appuntamento in Piemonte, Veneto, Umbria e Calabria. Ovviamente nelle finanziarie c'è molto altro, perché oltre ai voti da conquistare c'è ancora la crisi da gestire, e molte regioni hanno proseguito sul terreno dei pacchetti anticongiunturali. Il termometro elettorale ha però un metro quasi inequivocabile: il numero di leggi approvate nell'ultimo anno. Le 13 regioni al voto hanno messo insieme oltre 500 provvedimenti, con un colpo di acceleratore notevole se paragonato al 2006 (primo anno pieno della le-

gislatura), quando le nuove leggi erano state 402 (il 25,6% in meno). Anche se si sceglie un riferimento più vicino, il 2008, la crescita è quasi del 10 per cento. Nel diluvio dei commi, le misure che strizzano l'occhio agli elettori sono molte; il sospetto, per esempio, è fondato quando le manovre tornano sul terreno classico delle stabilizzazioni dei precari. A livello nazionale la partita doveva chiudersi entro il 2009, ma sul territorio si sono affacciati i tempi supplementari, anche con criteri più generosi rispetto a quelli tradizionali; per accedere al concorso riservato (interamente) ai precari, in Liguria basta aver maturato un anno (e non tre) di lavoro, e i cancelli sembrano aprirsi anche per i contratti a tempo determinato negli uffici di staff dei politici, esclusi dalle norme nazionali. Nelle Marche, il piano di stabilizzazione arriva al 2012, prevede la proroga degli attuali contratti temporanei e abbraccia anche il personale assegnato agli uffici di giunta e consiglio. Sempre nelle Marche, un altro comma assegna il riconoscimento pieno ai fini previdenziali del periodo di lavoro precario effettuato prima del 1979 dai lavorato-

ri degli organismi indipendenti della Regione (oggi, appunto, alle soglie della pensione). La prospettiva delle urne ha facilitato anche il ritorno degli sconti fiscali, assenti dal panorama locale in questi anni di strette ai bilanci prima e di crisi economica poi. In Puglia, dove due anni fa si sono evitate per un soffio le maxiaddizionali legate al deficit sanitario, hanno invertito la rotta e deciso di destinare gran parte di un tesoretto di 76 milioni per abbattere l'addizionale Irpef sui redditi alti (nel 2010 sarà lo 0,9% per tutti). Una sforbiciata ha riguardato anche l'Irap pagata dalle aziende pubbliche di servizi alle persone (che stanno sostituendo gli istituti di assistenza e beneficenza) a cui è stata riconosciuta l'esenzione (prima riservata solo alle Onlus). Da novembre, poi, era già scattata la revoca dell'accisa sulla benzina. Strada simile anche per il Veneto, che ha scelto di non rinnovare la maggiorazione fino dello 0,5% sull'addizionale Irpef per i redditi superiori a 29.650 euro, prevista nel 2008 e 2009. Il risultato finale è quindi una strana alchimia fra rigore, sostegno ai redditi e finanziamenti qua e là. Un esempio è la

Campania (dove l'assunzione dei «comandati» ha provocato in questi giorni il primo sciopero dei dipendenti del consiglio in 40 anni). Da un lato, un pacchetto per famiglie, imprese, non abbienti (è prorogata la sperimentazione del reddito di cittadinanza per tutto il 2010 fino a una copertura massima di 30 milioni di euro), ma anche il taglio del 25% sulle spese di consulenza di consiglio e giunta rispetto all'anno passato. Poi, però, ci sono 500mila euro per il Centro regionale incremento ippico di Santa Maria Capua Vetere, un comma per favorire il turismo cinofilo (il finanziamento grava sulle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale) e la nascita dell'Istituto della vite e del vino campano (anche se i consiglieri di amministrazione non percepiscono gettone) con uno stanziamento di 400mila euro. Le comunità montane potranno contare su due milioni per gli interventi a tutela dell'ambiente e di bonifiche montane con un impegno tassativo: «È fatto divieto assoluto di procedere a nuove assunzioni».

**Giovanni Parente
Gianni Trovati**

IL MIX DEI PROVVEDIMENTI

PIEMONTE

Fondo di sostegno ai lavoratori dipendenti in difficoltà: 3 milioni iniziali destinati alle anticipazioni da banche degli stipendi arretrati. La Finanziaria regionale, invece, non è stata ancora approvata.

LIGURIA

Nell'ultima manovra varata alla fine dello scorso anno è stato previsto un programma straordinario di interventi sulla viabilità (2,5 milioni). Due milioni l'anno per 20 anni saranno invece stanziati per il trasporto pubblico locale. Spazio anche a una sanatoria sui minicrediti tributari (fino a 16 euro). Bandito un concorso per la stabilizzazione precari con un anno di attività nel quinquennio, la «blindatura» delle progressioni verticali e un bonus previdenziale per un gruppo di ex precari

LOMBARDIA

Riassetto della normativa regionale in materia sanitaria, nell'ultima legge approvata. Nella Finanziaria 2010, invece, è stato avviato un fondo di 1.200 milioni per interventi anti-crisi.

VENETO

La manovra non è stata ancora approvata. L'addizionale Irpef, comunque, scende allo 0,9 per cento. Si punta a un aumento fondi per edilizia pubblica e infrastrutture locali e riduzione fondi per agricoltura, sviluppo rurale e tutela del territorio. Nel corso delle votazioni sul bilancio in consiglio, giovedì scorso, ha trovato via libera, all'unanimità, lo stanziamento di un contributo straordinario di 2,5 milioni di euro per le scuole materne paritarie della regione. Approvata a maggioranza la norma che blocca la realizzazione di nuovi termovalorizzatori o impianti di trattamento di rifiuti speciali finché non ci sarà un piano regionale per i rifiuti industriali. Accolte anche le proposte sul censimento dei casoni della laguna di Caorle (10mila euro lo stanziamento previsto) e la promozione dell'uso sugli edifici di pregio dei centri urbani di pellicole rimovibili senza solventi per proteggere le pareti da scritte, spray e graffiti.

EMILIA ROMAGNA

Fine anno contrassegnato da tre leggi su sostenibilità e sociale. Sono arrivate in porto: la disciplina del commercio equo e solidale; la normativa su promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione alla sostenibilità; l'introduzione di criteri di sostenibilità ambientale negli acquisti della pubblica amministrazione. Mentre nell'ultima Finanziaria regionale sono stati stanziati, tra l'altro, 1,9 milioni per opere nei cinque porti regionali, 1,2 milioni di euro per la costruzione di ricoveri per cani e gatti e 144mila euro destinati agli allevatori per gli animali uccisi da cani randagi. Cinque i milioni per opere urgenti di edilizia scolastica.

TOSCANA

Tra le misure dell'ultima manovra economica, anche incentivi per 1,175 milioni di euro al personale che ha partecipato alla redazione di atti di pianificazione. Nelle leggi di fine anno, nuove norme sugli agriturismi, misure per la prevenzione dell'usura e l'educazione all'uso consapevole del denaro e le disposizioni per lo svolgimento dei soggiorni didattico-educativi in regione.

MARCHE

L'ultima legge del 2009 modifica norme precedenti su organizzazione e personale della Regione, finanziamento delle attività dei gruppi consiliari e riassetto della struttura amministrativa del Consiglio regionale. Nella manovra di bilancio, oltre agli interventi anti-crisi, è stato inserito un programma triennale di stabilizzazioni e il via libera agli straordinari per le operazioni connesse alle regionali.

UMBRIA

Autorizzato l'esercizio provvisorio per il primo trimestre dell'anno. La manovra dovrebbe comunque approdare in consiglio nei prossimi giorni. Nel "pacchetto" ci sono misure anticrisi rivolte a famiglie e imprese.

LAZIO

A Consiglio sciolto, è stato approvato un bilancio tecnico. La Finanziaria si compone di soli due articoli (oltre all'entrata in vigore il 1° gennaio 2010): autorizzato il ricorso al mercato finanziario (livello massimo mutui fino a 4 miliardi e duecento milioni di euro) e rifinanziate le leggi regionali. Il bilancio 2010, invece, vale 26 miliardi e stabilisce le condizioni per coprire i disavanzi sanitari degli ultimi due anni.

CAMPANIA

La Finanziaria regionale prevede misure a sostegno delle famiglie e delle imprese. C'è anche un giro di vite sulle spese di consulenza di Consiglio e giunta. Dall'altro lato, però, sono stati inseriti uno stanziamento di 500mila euro per il Centro regionale incremento ipico di Santa Maria Capua e un comma per favorire il turismo cinofilo.

PUGLIA

L'ultima Finanziaria regionale ha virato sul versante fiscale. L'addizionale Irpef scende, infatti, allo 0,9 per cento. Misura a cui sono stati destinati 63 milioni di un «tesoretto» pari a 76 milioni. Allo stesso tempo, è stata deliberata l'estensione all'esenzione Irap alle aziende pubbliche di servizi alla persona, che stanno sostituendo gli istituti di assistenza e beneficenza. Tra gli altri interventi, anche il sostegno al settore agricolo.

BASILICATA

L'ultima manovra di bilancio conferma le misure per la riduzione del costo dell'energia con una disponibilità di 20 milioni di euro e per finanziare il programma di contrasto a povertà e inclusione sociale. Stanziati anche fondi a sostegno dei settori produttivi.

CALABRIA

Il bilancio ancora non è stato approvato. L'ultima norma promulgata in ordine di tempo ritocca lo Statuto regionale del 2004.

VERSO LE AMMINISTRATIVE - Le finanziarie regionali/In Calabria

I sottosegretari ora entrano nello statuto

Erano stati introdotti di fatto dal governatore Agazio Loiero. Aveva voluto al suo fianco i sottosegretari. Ora la figura viene istituzionalizzata nello statuto. È l'effetto di quella che potrebbe essere una delle ultime leggi regionali per il consiglio in carica (la 3/2010). La carta fondamentale della Calabria, quindi, consente al presidente di «farsi coadiuvare» da due sottosegretari, che partecipano alle sedute di giunta pur non facendone parte. Non è la sola novità. Il numero dei consiglieri può diventare flessibile, se lo richiede il sistema elettorale per la formazione di maggioranze stabili. Gli assessori esterni potranno essere al massimo quattro. Gli eletti al parlamentino regionale chiamati a far parte della giunta saranno sostituiti con un supplente. Intanto, la conferenza dei capigruppo ha approvato in settimana una serie di misure per ridurre i costi di funzionamento del Consiglio: il risparmio stimato è di 4 milioni. Anche perché la Calabria è la Regione con le indennità più alte.

ENTI LOCALI – *Le nuove politiche sociali*/La curiosità. Partigliano

Il piccolo paese che pensa a sé

Dalla pulizia delle strade all'assistenza garantita in caso di ricovero ospedaliero. A Partigliano, piccola frazione di Borgo a Mozzano negli Appennini in provincia di Lucca, i 250 abitanti provvedono in prima persona a garantirsi molti servizi. Dedicandoli proprio tempo libero e raccogliendo i fondi necessari con le quote asso-

ciative e con tante manifestazioni "di paese". Partigliano è stato "studiato" dall'Istituto Bruno Leoni come esempio di piccola "città sussidiaria". Il segreto? In paese, dove vivono 250 anime, si contano otto associazioni e quasi tutti i partigianini sono membri di più di una di esse. Oltre a gestire gli spazi comuni, le associazioni offrono servizi nel

campo del welfare. Il Circolo ricreativo vuole costruire un campo sportivo polifunzionale, il Comitato paesano sta per realizzare una casa di riposo per gli anziani del paese, la Società di mutuo soccorso consegna i risultati delle analisi mediche direttamente a domicilio agli associati impossibilitati a procurarseli autonomamente e se un associato deve essere

ricoverato è pronta a garantire, per ogni notte di degenza, la presenza al capezzale di un'altra persona. E i bilanci delle associazioni «sono sempre in pareggio, talvolta anche in lieve disavanzo».

Ma.Bi.

RIFORME - Impegno da 9 a 12 mesi e orari di lavoro elastici

Il servizio civile scommette sulla flessibilità

Da oggi si presentano i progetti 2010

Al via da oggi la presentazione dei progetti per il servizio civile relativi al 2010. Gli enti avranno a disposizione un mese, perché i termini scadranno il 2 marzo. L'anno scorso, su oltre 7.600 progetti presentati, ne sono stati finanziati 2.154, che hanno coinvolto quasi 30mila giovani. Come ogni anno parte, dunque, la campagna di reclutamento di volontari da impiegare nel sociale: assistenza, difesa dell'ambiente, protezione civile, salvaguardia del patrimonio culturale. Quest'anno, però, l'operazione prende le mosse con un nuovo scenario, che è quello disegnato dal disegno di legge, approvato il 22 gennaio dal consiglio dei ministri, che assegna al Governo la delega per riformare il servizio civile. Si tratta di una novità che per diventare operativa avrà bisogno del (o dei) decreti attuativi. Per una novità annunciata, una certezza: le risorse per il servizio civile continuano a calare, e di conseguenza si assottiglia il numero di gio-

vani che si possono "arruolare" (si vedano i grafici). Se nel 2008 erano stati stanziati 299 milioni, nel 2009 e 2010 si è scesi a 170, ma la previsione per il 2011 e il 2012 è di 125,6 milioni (si veda anche l'intervista a Giovanardi). Pure su questo fronte si confida nella legge di riforma, che dovrebbe introdurre risparmi, ma soprattutto intervenire su un sistema che, da quando è stato istituito con la legge 64/2001, è cresciuto e cambiato. Non è un caso che nel disegno di legge si ribadisca che il servizio civile non è «assimilabile ad alcun rapporto di lavoro, né dipendente né autonomo»: c'era, infatti, un concreto pericolo che l'indennità mensile che i volontari ricevono (430 euro circa) fosse percepita come la remunerazione per una forma di lavoro irregolare. Attualmente il servizio dura un anno e impegna per 35 ore settimanali, ma il Ddl propone una durata elastica (dai 9 ai 12 mesi) e un minore impegno settimanale (da 20 a 36 ore). La riforma invita anche a rivedere i cri-

teri per l'accreditamento degli enti e a disciplinarne la responsabilità. Novità indotta dall'esigenza di maggiore trasparenza, la quale nasce dal fatto che in questi anni si sono verificati casi di enti che chiedevano l'assegnazione di centinaia di obiettori: spesso si tratta di enti-ombrello, che raccolgono le richieste di piccole organizzazioni del terzo settore, per le quali la complessa procedura di accreditamento prima, di progettazione poi, risulta insostenibile. Il disegno di legge chiede, inoltre, di «individuare misure volte a riequilibrare la distribuzione territoriale dei giovani in servizio civile». In questi anni si è, infatti, creato un evidente squilibrio: le regioni del sud si vedono finanziare più progetti e quindi assegnare molti più giovani di quelle del centro e del nord. Un tema che nella riforma appare irrisolto è la suddivisione di competenze tra regioni e Stato: si parla di «ridefinire, nel rispetto del principio di leale collaborazione, il riparto di funzioni tra istituzioni stata-

li e regionali, prevedendo che le regioni e province autonome (...) concorrano all'attuazione di specifici interventi vincolando risorse proprie (...)», ma non si entra nel merito di un conflitto che ha portato la conferenza Stato-regioni a esprimere parere negativo sul disegno di legge. Si sono scontrate due visioni: da una parte le regioni, che rivendicano la valutazione dei progetti, e dall'altra la maggior parte degli enti (soprattutto quelli del terzo settore), che sostengono il carattere nazionale del servizio civile. Gli enti vorrebbero che le regioni assumessero un ruolo di monitoraggio e di verifica dell'attuazione dei progetti - funzione che chi sta sul territorio può svolgere in modo più agevole rispetto all'ufficio nazionale del servizio civile - ma che la scelta di quali interventi finanziare restasse a Roma, in modo da applicare gli stessi criteri in tutto il Paese.

Paola Springhetti

RIFORME – Intervista/Carlo Giovanardi**«La competenza statale non è in discussione»**

Dovrà cercare di ridurre le regioni a più miti consigli. Per Carlo Giovanardi, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega al servizio civile, l'appuntamento con i decreti di attuazione sarà anche il momento in cui si dovranno tirare le fila dei rapporti con le amministrazioni locali. **Il servizio civile rimanga centrale o diventerà federalista?** Si tratta di una scelta politica di fondo. Se si conferma l'orientamento sposato dal legislatore nel 2001 e ribadito dalla Corte costituzionale, ovvero che la difesa della patria si fa con le armi o attraverso il servizio civile, allora su quest'ultimo non può che esserci una competenza statale. **Ma in conferenza Sta-**

to-Regioni ci sono state resistenze. Il servizio civile è anche formazione, non è solo assistenza. Il volerlo degradare a mera assistenza è tradire lo spirito del servizio civile nazionale. Alcune regioni, poi, hanno già il loro servizio civile in chiave locale, sul quale lo Stato giustamente non interviene. Le regioni, invece, pretendono di cogestire il servizio civile nazionale. È un po' come se si dicesse: "Cogestiamo le forze armate". **Ci sono spazi per una trattativa?** Ho indicato due soluzioni. Il fondo per il servizio civile dovrebbe essere alimentato da Stato, regioni, province, comuni, fondazioni bancarie e privati. Finora, però, la parte del leone l'ha fatta lo Stato. L'idea è che la regione possa sce-

gliere i progetti di servizio civile legati al proprio territorio fino alla concorrenza delle risorse che metterà a disposizione del fondo nazionale. L'altra proposta è che nel nucleo di valutazione dei progetti siedano anche i rappresentanti delle regioni. **La legge delega pretende più risorse anche dagli enti.** Gli enti già intervengono in forma indiretta e quelli grandi sono disponibili a un maggiore sforzo. Chiedo, invece, più partecipazione da parte dei grossi comuni: se Roma, Milano o Napoli mi chiedono 500 giovani alla volta da impiegare in compiti di servizio civile, allora io dico: "Se li paghino". Siamo parlando di amministrazioni che hanno bilanci ingenti. **Anche perché le risorse**

continuano a diminuire. Per il 2009 siamo riusciti a risolvere il problema recuperando il 25-30% dei soldi che in passato si giravano all'Inps a titolo contributivo. Ho poi trovato altre risorse alla presidenza del consiglio. Inoltre, la riforma porterà risparmi, grazie alla novità dell'orario flessibile (meno si lavora, più bassa è l'indennità percepita) e allo sforzo finanziario che si chiederà ai grandi comuni. Non nascondo, però, che per il 2010, 2011 e 2012 il budget - che è di 170 milioni per il 2010 e 125,6 milioni per gli altri due anni - dovrà venire aumentato di 24 milioni all'anno. Altrimenti il taglio sarà inaccettabile.

Antonello Cherchi

CONSUMI - Nel 2009 la crisi ha inciso di più sulla domanda di energia e sulle telecomunicazioni

L'anno nero dei servizi pubblici

In crescita solo i piccoli aeroporti e le connessioni a internet

Il 2009 un anno da dimenticare. Insomma un annus horribilis per i consumi delle famiglie italiane, per le aziende ma anche per le public utility: la recessione ha indebolito il mito della stabilità del giro d'affari. L'elenco dei consumi dell'anno scorso è una sfilza di segni meno, eccetto che per il trasporto nei piccoli aeroporti e per le connessioni internet che scontano un lungo processo di adeguamento ai Paesi europei più avanzati. Consumi in forte calo per energia elettrica e gas (quasi a due cifre), scivolone per telefonia mobile e voce sul fisso, in frenata le autostrade è la vendita di carburanti; resiste soltanto il traffico aeroportuale che nell'ultimo trimestre segna un +7,2%. Insomma quasi tutti consumi considerati fondamentali per le famiglie e per le imprese. A parte gas ed elettricità (di cui il dettaglio nell'articolo sotto), il taglio della spesa ha colpito i servizi telefonici e i terminali. Insomma non è più tempo di vacche grasse e si risparmia sulle telefonate (anche sfruttando le offerte migliori, a parità di minuti o volume di

dati) e sulla sostituzione del telefonino. La spesa per servizi di telecomunicazioni nel 2009 è stimata da Assinform intorno ai 33,8 miliardi (-2% circa) e quella per i terminali poco sopra i 5 miliardi (-3%). All'interno della spesa per servizi però la telefonia fissa avrebbe contenuto l'arretramento in un punto percentuale mentre per la telefonia mobile è crisi aperta, con un taglio di circa 5 punti. Come dire che non è più tempo di cellularmania: il mercato è saturo con 46 milioni di utenti e circa 95 milioni di linee attive. E i nuovi servizi multimediali non sono in grado di compensare del tutto le perdite che si generano negli altri business. In grande spolvero invece le connessioni internet, in aumento del 4%, circa mezzo milione di nuovi utenti in un anno. Tuttavia navigare sul web non è in testa agli obiettivi degli italiani. Infatti il tasso di penetrazione non arriva nemmeno al 50% delle 25 milioni di famiglie. «Il 46% delle famiglie che non accede a internet - osserva Paolo Angelucci, presidente di Assinform - lo ritiene inutile. Un po' per pigrizia cultu-

rale e un po' per mancanza di offerta. Ma sul versante delle imprese c'è molto da fare: quelle dotate sono soltanto il 66% e inoltre nei distretti c'è poca fibra ottica». Situazione difficile anche nelle autostrade, un altro servizio pubblico dato in concessione. In particolare scivola il traffico pesante: nei primi nove mesi i chilometri percorsi dai tir sono calati del 9%, solo in parte compensati dai veicoli leggeri (+0,9%). Un segnale inequivocabile della crisi economica: il trasporto di merci è uno dei termometri più sensibili dell'economia. Tuttavia nell'ultimo trimestre il rosso lampeggiante dei veicoli pesanti si è attenuato, risalendo al 5%, in linea con il calo del Pil nel 2009. Più penalizzate le autostrade del nord e i trafori, con tagli di traffico a doppia cifra. Al nord è concentrata buona parte del nostro sistema produttivo e la contrazione del traffico ai valichi di frontiera riflette la caduta del commercio estero. Alla fine la contrazione delle autostrade dovrebbe limitarsi a una forchetta compresa tra l'1 e l'1,5%. Forse meglio di quanto ci si

aspettasse solo qualche mese fa. Molto più accentuato è invece il calo dei consumi di carburanti: la domanda di benzina è scesa di oltre il 4% e quella di gasolio del 2%, con una flessione più accentuata per il gasolio di camion e furgoni acquistato nelle pompe interne delle aziende (-6,9%). Forse a causa della ripresa, ma a dicembre i consumi di gasolio per furgoni e camion sono cresciuti del 4% rispetto al dicembre 2008. Nell'aria è andata un po' meno peggio che sulle strade, soprattutto grazie al boom dei piccoli aeroporti e dei voli low cost che hanno determinato aumenti medi del traffico passeggeri del 10%, con punte anche del doppio. Nel complesso però nel 2009 il trasporto aereo ha chiuso in rosso per il secondo anno consecutivo: i passeggeri sono calati del 2,3% e i voli del 6. Secondo il primo consuntivo di Assoaeroporti, i passeggeri partiti o atterrati in aeroporti italiani sono stati circa 131 milioni, appunto tre in meno dei 134 milioni del 2008.

Emanuele Scarci

CONTENZIOSO - Alla ribalta l'esigenza di bilanciare tempi giudiziari e diritti dei contribuenti - Restano molti problemi irrisolti

La notifica fiscale va ridefinita

Dopo la sentenza della Consulta serve un intervento organico per tutti i tipi di processo

La Corte costituzionale, con la sentenza 3/2010, ha dichiarato l'illegittimità di parte dell'articolo 140 del codice di procedura civile. Si tratta della previsione secondo cui la notifica si perfezionava, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. La ricaduta, ovviamente, si avverte anche sul processo tributario, nell'ambito del quale la questione delle notifiche rimane uno dei punti su cui la discussione è aperta sin dal 1975 con conclusioni contrastanti. A questo punto, però, l'intervento del giudice delle leggi mette la parola fine alla vicenda, ingenerando legittimi timori sulla sorte dei processi ancora in corso, che rischiano di vedere dilatati i tempi del giudizio. Non si poteva, tuttavia, continuare a sacrificare, in nome della celerità, un diritto dei contribuenti. La sentenza, piuttosto, mette in luce quanto, per questa e altre vicende, si renda necessario un intervento organico a sostegno di una radicale riforma del processo tributario, evitando che certe conclusioni siano figlie

della giurisprudenza e non del legislatore. L'intervento di quest'ultimo, infatti, potrebbe garantire l'adozione di una «regola unica» a proposito delle notifiche, in qualsiasi contesto le stesse siano inserite, preoccupandosi anche di disciplinare i procedimenti in itinere nel passaggio da una disciplina all'altra, magari attraverso una sorta di sanatoria delle liti fiscali pendenti, sulla falsariga di quella adottata nel 2002. Solo qualche settimana prima rispetto alla sentenza 3/2010, la Corte costituzionale si è espressa anche a proposito dei profili di incostituzionalità dell'articolo 53, comma 2, del Dlgs 546/92, in relazione agli adempimenti dell'appellante nel processo tributario. Con la sentenza 321, del 4 dicembre 2009, infatti, la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità di tale norma, con riferimento agli articoli 2,3 e 24 della Costituzione. La disposizione presa in esame dalla Consulta sancisce che «ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena d'inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sen-

tenza impugnata». La sentenza, negando che la norma stabilisca una disparità di trattamento, ha ricordato che la ratio della stessa è semplicemente quella di evitare il rischio che la Commissione di prime cure attesti il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Sotto tale profilo, la sanzione dell'inammissibilità è idonea a fungere da deterrente ad eventuali ritardi in tal senso, considerato che il termine perentorio di trenta giorni per il deposito è coincidente con quello per la costituzione in giudizio dell'appellante. Decisioni recenti si sono soffermate anche sulle notifiche a familiari. Un principio procedurale è stato sancito dalla Cassazione nella sentenza 10955/09. Nel dispositivo, il collegio ha stabilito che, ai fini dell'articolo 139 del Cpc, per «persona di famiglia» non si intende solo il parente, ma anche chi sia legato al destinatario da un vincolo di affinità. Questi, pertanto, è legittimato a ricevere la notifica senza che ciò comporti l'obbligo di invio della raccomandata. A tal fine, non rileva nemmeno l'effettivo status di «convivente» della persona che riceve la notifica. Resta ferma, in ogni caso, per chi

è interessato, la possibilità di provare il carattere del tutto occasionale della presenza della persona di famiglia in casa del destinatario dell'atto. Anche le variazioni anagrafiche meritano attenzione. Con la sentenza 13510/09, infine, la Suprema corte riafferma l'illegittimità della notificazione non effettuata nell'indirizzo modificato dal contribuente. Sul tema, già la sentenza 360 del 2003 della Corte costituzionale aveva dichiarato incostituzionale l'articolo 60 del Dpr 600/73, nella parte in cui stabiliva che le variazioni di indirizzo, non risultanti dalle dichiarazioni, valessero dopo il sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta modificazione. L'articolo 60 è stato poi modificato dall'articolo 37 del Di 223/2006, stabilendo che il cambio di indirizzo ha effetto dal trentesimo giorno successivo all'avvenuta variazione. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno chiarito che il termine di 30 giorni non è applicabile alle notifiche avvenute precedentemente all'entrata in vigore della legge modificativa.

**Alessandro Sacrestano
Maurizio Villani**

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.4**CONTENZIOSO – Le conseguenze della pronuncia****Altre scadenze sono a rischio di illegittimità**

Le due recenti pronunce della Corte costituzionale (si veda l'articolo di fianco) dimostrano il crescente interesse per gli aspetti procedurali all'interno del processo tributario. Sotto tale profilo, sono ancora diversi i punti che meriterebbero attenzione da parte del giudice delle leggi. In tale contesto, va ricordata la possibile illegittimità costituzionale degli articoli 60, comma 1, lettera e) del Dpr 600/73, e 26, comma 3, del Dpr 602/73, in relazione al principio costituzionale di uguaglianza, sancito dall'articolo 3 della Costituzione, nella parte in cui le norme prevedono, relativamente ai casi di cui all'articolo 140 del Cpc, che la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita rispettivamente: nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione, se trattasi di avviso di

accertamento (articolo 60), e nel giorno successivo all'affissione, se trattasi di cartella di pagamento (articolo 26). In particolare, l'articolo 60, comma 1, lettera e), citato, dispone che «quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'articolo 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione». Mentre, l'articolo 26, comma 3, citato, dispone che «nei casi previsti dall'articolo 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'articolo 60 del Dpr 29 settembre 1973, n.

600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune». Appare proponibile l'incostituzionalità delle suddette norme rispetto al principio di uguaglianza, per evidente disparità di trattamento del contribuente che, relativamente ai casi in esse disciplinati, avrà a disposizione 68 giorni per ricorrere avverso un avviso di accertamento e 61 per ricorrere avverso una cartella. Ancora in materia di notificazione di atti tributari, occorre evidenziare un'altra questione di illegittimità costituzionale, che investe sempre la norma all'articolo 26 del Dpr 602/73. In particolare, il quarto comma dell'articolo 26 citato dispone che «il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed

ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione». L'obbligo previsto in capo all'esattore di conservare la matrice o la copia della cartella con l'avvenuta notificazione e l'avviso di ricevimento è finalizzato a far sì che questi non possa sottrarsi all'onere della prova, esibendo la relata di notifica o dell'avviso di ricevimento per scongiurare un paventato vizio di notifica dell'atto. Per le notifiche di atti civili, invece, tale obbligo è previsto per ben 10 anni. Tale disparità di trattamento, si tramuta in un sostanziale restringimento della tutela del destinatario di atti tributari, in quanto libera il concessionario dall'onere della prova ben cinque anni prima rispetto la durata ordinaria di dieci anni.

Alessandro Sacrestano
Maurizio Villani

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.4

CONTENZIOSO - Nel merito. L'interpretazione della Ctp di Lecce

Procedura inesistente senza il soggetto abilitato

L'INTERMEDIAZIONE/L'agente per la riscossione non può effettuare direttamente la spedizione di cartelle esattoriali

Anche i giudici di merito hanno fornito recentemente indicazioni interessanti in tema di notifiche. La sentenza di maggiore effetto rilevata nel corso degli ultimi mesi è rappresentata dalla pronuncia della Ctp di Lecce (n. 909/5/2009) a proposito dell'inesistenza delle notifiche dirette operate da Equitalia a mezzo posta. La vicenda ruota intorno alla corretta interpretazione dell'articolo 26 del Dpr 602/73. La norma in questione provvede a identificare, preliminarmente, i soggetti abilitati alla notifica degli atti amministrativi sostanziali nell'ambito del processo tributario, che il legislatore individua negli ufficiali della riscossione o in altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, nei messi comunali o negli agenti della polizia municipale. Subito dopo, comunque, lo stesso articolo 26 aggiunge che «la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento». Secondo la Commissione tributaria pugliese, l'inciso appena menzionato rappresenta una modalità attraverso la quale i soli soggetti legittimati (ufficiale della riscossione, altro incaricato abilitato, messo comunale o agente di polizia municipale) possono procedere alla notifica degli atti sostanziali. Ciò comporterebbe che, non essendo l'agente per la riscossione espressamente individuato come soggetto abilitato, lo stesso non potrebbe procedere alla notifica diretta di cartelle esattoriali o atti della procedura esecutiva, dovendosi servire necessariamente dell'intermediazione di uno dei soggetti abilitati tassativamente individuati. Da tale inosservanza, i giu-

dici salentini fanno discendere non la nullità della notifica eseguita, quanto l'inesistenza della stessa, perché effettuata in modo assolutamente non previsto dal codice di rito (Cassazione n. 3260/86). Esiste, ovviamente, un orientamento contrario che accomuna, oltre al concessionario stesso, parte della dottrina. Tale orientamento si richiama essenzialmente alle statuizioni della recente sentenza della Cassazione n. 14327/09. In tale contesto, gli ermellini hanno stabilito che «la notificazione può essere eseguita, anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e la notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo». Insomma, la precisazione appena menzionata avrebbe dovuto risolvere ogni possi-

bile dubbio sulla possibilità per l'agente di procedere alla notifica diretta. Tuttavia, è stato fatto notare come la sentenza della Cassazione citata si riferisse ad un caso cui si applicava il testo previgente dell'articolo 26 del Dpr 602/73 che, effettivamente, individuava nell'esattore l'unico soggetto legittimato alla notifica (anche a mezzo posta) degli atti amministrativi sostanziali. La norma, però, nella sua formulazione attuale, è stata modificata prima dall'articolo 12, comma 1, del Dlgs 46/99 e, successivamente, dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del Dlgs 193 del 2001. La Corte, quindi, non si è pronunciata sulla stesura attuale della legge e, pertanto, i dubbi sulla corretta interpretazione della stessa rimangono immutati.

**Alessandro Sacrestano
Maurizio Villani**

CASSAZIONE - C'è sempre l'obbligo di sorveglianza

Danni dal Comune anche se la strada è proprietà privata

Risarciti gli effetti dell'allagamento - CEDIMENTO DEL MURO/Dalla mancata osservanza del dovere di controllo a carico dell'ente si configurano gli estremi della colpa

Il comune può essere condannato a risarcire i danni provocati dalla cattiva manutenzione di una strada anche se di proprietà privata. Infatti, in caso di uso pubblico "di fatto" della via, l'ente locale ha l'obbligo di sorvegliare che siano effettuati tutti i lavori necessari per evitare pericoli per la cittadinanza e, in caso di omissione, risponde direttamente del danno provocato. Lo ha chiarito la terza sezione civile della Cassazione con la sentenza 7/2010 che ha respinto il ricorso di un comune in provincia di Roma condannato insieme alla provincia a risarcire i danni subiti da due coniugi. A seguito di una forte pioggia, l'acqua riversatasi sul lotto (un terreno con un fabbricato) di loro proprietà dalla strada provinciale adiacente aveva provocato il cedimento del muro di contenimento posto lungo il confine. Per questo motivo avevano chiesto la condanna dell'amministrazione provinciale al risarcimento del danno subito. L'ente locale, costituitosi in giudizio, ha sostenuto che le cause del sinistro erano dovute all'intensità del fenomeno e alla carente manutenzione della strada comunale che dal campo sportivo si immetteva sulla provinciale e ha, quindi, chiamato in causa anche il comune. Il tribunale, nel condannare entrambi gli enti al risarcimento del danno, ha stabilito che i danni si dovevano imputare a una pluralità di cause concorrenti, tutte riconducibili alla mancata esecuzione di lavori di manutenzione di un tratto di fognatura sulle due strade. In secondo grado il comune ha negato di essere tenuto al risarcimento facendo valere il fatto che la strada, all'epoca del sinistro, era di proprietà di due privati. La corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha solo modificato l'entità dell'indennizzo riconoscendo comunque la colpa sia della provincia, sia del comune. Contro questa decisione è stato quindi presentato ricorso in Cassazione. Di fronte ai giudici di legittimità il comune ha contestato la consulenza tecnica d'ufficio e la deci-

sione nella parte in cui hanno riconosciuto un «uso pubblico di fatto» della strada privata addossando in tal modo all'ente locale l'obbligo di risarcire il danno. Secondo il ricorrente, infatti, essere tenuti a eseguire la manutenzione di un tratto di fognatura che corre sotto una strada privata non è sufficiente per assegnare alla via lo status di strada a uso pubblico. Il comune, pertanto, doveva essere considerato totalmente estraneo ai fatti in quanto non proprietario del bene che aveva contribuito a determinare il sinistro. Non solo. Secondo l'ente locale il concetto di «uso pubblico di fatto» non sarebbe affatto condivisibile dal momento che questa locuzione potrebbe al massimo significare che esiste una servitù di passaggio sull'area che non sposterebbe tuttavia ai fini del soggetto obbligato al risarcimento. In sostanza, senza un atto di trasferimento ufficiale all'ente pubblico territoriale, il comune doveva essere considerato totalmente estraneo alla vicenda. La Cassazione, nel decidere

la controversia, respingendo il ricorso dell'ente locale, ha stabilito al contrario che il comune deve rispondere dei danni causati al privato non perché proprietario della strada, ma «in quanto detta strada era destinata a pubblico transito». La via in questione, infatti, era l'unica strada di accesso allo stadio comunale con la conseguenza, ha precisato la Corte, che se un comune consente «alla collettività l'utilizzazione, per pubblico transito, di un'area privata, assume l'obbligo di accertarsi che la manutenzione dell'area e dei relativi manufatti non sia trascurata». Pertanto, conclude la Cassazione, l'inosservanza di questo dovere primario di sorveglianza da parte della pubblica amministrazione «integra gli estremi della colpa e determina la responsabilità per il danno cagionato all'utente dell'area» senza che abbia alcun rilievo il fatto che la strada sia privata e che sul proprietario incomba l'obbligo della manutenzione.

Remo Bresciani

PIANO CASA - Leggi corrette dalla Puglia all'Abruzzo

Sei ritocchi alle norme locali

Forse non sono ancora numerosi i cantieri edili sorti per l'attuazione delle leggi regionali sul cosiddetto piano casa, ma quello legislativo è ancora in piena funzione. Ben sei enti locali hanno infatti ritoccato le norme varate negli ultimi mesi. L'ultima è stata la provincia autonoma di Bolzano che, con la legge 22 gennaio 2010 n. 2 ha abrogato un piccolo periodo introdotto nella norma urbanistica dal piano casa provinciale («La validità del presente comma e delle relative direttive è limitata agli anni 2009 e 2010») con conseguenze radicali: le possibilità di ampliamenti di cubatura sono prorogate all'infinito e non scadranno più per i lavori iniziati dopo il 31 dicembre 2010. Insomma la norma sugli au-

menti di volume passa da "straordinaria" e limitata nel tempo, a "ordinaria". Un po' meno radicale il dettato dell'articolo 43 della legge della regione Puglia 31 dicembre 2009, n. 34: mentre in precedenza gli edifici oggetto dell'agevolazione dovevano essere accatastati alla data di entrata in vigore della legge (il 3 agosto 2009), oggi basta presentare istanza entro il 28 febbraio 2010. Una norma precedente (legge 7 ottobre 2009, n. 18) aveva già prorogato sia i termini per la presentazione delle domande (dal 3 agosto 2011 al 23 novembre 2011) sia quelli per l'esclusione di parti del territorio dei comuni (dal 2 ottobre 2009 al 23 novembre 2009). In Abruzzo, la legge 18 dicembre 2009, n. 31, ha dilazionato al 30 aprile 2010 la

scadenza entro cui i singoli comuni possono decidere di recepire il locale piano casa, ponendo eventualmente limiti alla sua applicazione. Tra l'altro, l'Abruzzo era l'unica regione che prevedeva un assenso esplicito da parte dei municipi perché le norme valessero nel loro territorio. In Val d'Aosta, la delibera di giunta 18 dicembre 2009, n. 3753 ha reso finalmente applicabile la legge locale (n. 24/2009), chiarendo tra l'altro che per gli ampliamenti debbono essere solo garantite le prestazioni energetiche e igienico-sanitarie preesistenti. Solo se si creano nuove unità immobiliari, occorre in più raggiungere almeno la classe Bsa di sostenibilità ambientale. Viceversa, le demolizioni e ricostruzioni sono soggette ai criteri di

risparmio energetico piuttosto rigidi previsti dal "protocollo Itaca" regionale. Anche in Val d'Aosta la norma non è comunque straordinaria, ma stabile e senza scadenze. In Piemonte, la legge 30 del 4 dicembre 2009 ha espulso dal piano casa alberghi, pensioni e residence, prima compresi. Resta a incerta la sorte di agriturismi e bed & breakfast. Infine nelle Marche una modifica di minor conto: la convenzione con cui i comuni si accordano con i privati per il reperimento di standard o la loro monetizzazione non deve più essere trascritta nei registri immobiliari (lo ha stabilito la legge 30 novembre 2009, n. 29).

G.T.

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA - Dubbi sull'inclusione nel calcolo di sponsorizzazioni, straordinari elettorali e compensi Istat

Tagli al personale «progressivi»

Le riduzioni di spesa vanno sempre operate rispetto all'anno precedente

La materia delle «spese di personale» degli enti locali è sempre più complessa, soprattutto alla luce delle ultime interpretazioni della sezione Autonomie della Corte dei conti, chiamata sempre più spesso a dirimere i dubbi delle sezioni regionali; e spesso una nuova interpretazione cancella una tesi ormai consolidata. Nelle ultime deliberazioni diffuse si va a 360 gradi. Base di calcolo, voci da includere, validità dell'obbligo di riduzione della spesa di personale sulle spese correnti, calcolo allargato sulle Aziende pubbliche. Per gli enti soggetti al patto di stabilità l'incertezza maggiore è sicuramente quella collegata all'aggregato di spesa da prendere come riferimento per effettuare la riduzione della spesa. Dubbi esaltati dai questionari che gli enti inviano su bilanci e rendiconti, dove appare la possibilità di scegliere l'anno rispetto al quale calcolare la riduzione. L'Anci ha sempre

affermato, che non essendo previsto un anno di riferimento prestabilito, il raffronto può essere operato rispetto a qualunque anno. La sezione Autonomie, con le deliberazioni 2 e 3 del 2010 opta invece per una riduzione «progressiva e costante» rispetto all'anno precedente. Affermazione di certo in linea con una volontà di contenimento delle spese a livello generale, ma con un difetto: quello di sovrapporre obiettivi e risultati. Se infatti l'obiettivo di ciascun anno è il risultato del precedente, è evidente che all'ente conviene sì ridurre la spesa, ma non di tanto, giusto di quel che basta per il rispetto dei vincoli. Insomma: va bene essere virtuosi, ma non troppo. La stessa deliberazione 3 affronta anche la questione del Dpcm, ma soprattutto dell'immediata operatività dell'obbligo di riduzione del rapporto tra spese di personale e spese correnti che ha allarmato diversi enti soprattutto con riferimento

alle politiche del fondo delle risorse decentrate. I giudici contabili hanno sottolineato che al momento è il comma 557 il riferimento assoluto da prendere per la riduzione delle spese; rimane però il divieto di assunzione per gli enti che fin da ora hanno il rapporto spese di personale su spese correnti al di sopra del 50 per cento. Sull'argomento le Sezioni regionali hanno sancito dapprima l'obbligo di riduzione immediata della percentuale, successivamente ne hanno fatto una regola di prudenza alla quale, in attesa del Dpcm, è meglio attenersi. I giudici della Lombardia hanno giustamente precisato che nel rapporto l'attenzione va posta soprattutto al numeratore, cioè alle spese di personale. L'altra questione, quella delle voci da includere nel calcolo, è forse quella più indeterminata. Posto che qualsiasi confronto debba avvenire con dati omogenei, è sempre più difficile districarsi nella scelta delle voci

da prendere in considerazione. La sezione Autonomie ha infatti escluso dal calcolo gli incentivi per la progettazione (ex Merloni), i diritti di rogito corrisposti al segretario, gli incentivi correlati ai maggiori accertamenti dei tributi locali. Le prime in quanto trovano collocazione nel titolo II delle spese di investimento, le altre in quanto sono correlate a entrate specifiche derivanti dall'esterno dell'amministrazione. Se così fosse, gli enti hanno già pronto un altro elenco di possibili spese da escludere: sponsorizzazioni, compensi Istat, straordinario elettorale rimborsato, incentivi per le pratiche comunitarie degli uffici anagrafe, eccetera. Non resta all'autonomia dell'ente che fare scelte costanti, logiche e razionali valide nel tempo per poter confrontare serenamente la propria virtuosità sulle spese di personale.

Gianluca Bertagna

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA – Incentivi. Dopo il calo dal 2 allo 0,5 per cento

Gestioni autonome sul bonus progetti

La riduzione dal 2 allo 0,5% dell'incentivo non può essere utilizzata come scusa dai dipendenti degli uffici tecnici per non svolgere più le attività di progettazione. Lo ha spiegato il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta rispondendo a un'interrogazione in cui ha ripercorso le vicende collegate all'incentivo (peraltro non ancora concluse, visto che nel collegato lavoro ancora in discussione si è riaffacciata l'ipotesi di riportarlo al 2%). Il ministro ha ribadito che gli enti locali non devono versare il risparmio

dell'1,5% alle casse dello Stato per espressa previsione normativa. Ma qui c'è la svolta, perché dalla risposta appare che l'ente abbia autonomia nel decidere come destinare il risparmio. Fino a ora si pensava che solo lo 0,5% fosse stanziabile dagli enti; ora sembra invece che si debba comunque prevedere il 2% nel quadro economico dell'opera, ma che le autonomie territoriali possano decidere come usare il risparmio. Tutto ciò però rischia di non trovare d'accordo anche la Cassa di risparmio di un mutuo

per un'opera pubblica, ha introdotto una nuova dichiarazione che solo lo 0,5% è destinato a progettazione interna. Il ministro si è soffermato poi su presunti «effetti disincentivanti» che il taglio della percentuale avrebbe portato sulla produttività degli uffici tecnici. È bastato richiamare l'articolo 90, comma 6, del Codice dei contratti per sottolineare che la progettazione da parte degli uffici tecnici interni è la via prioritaria per realizzare le opere. E infatti possibile ricorrere a soggetti esterni solo «in caso di carenza di organico di perso-

nale tecnico, o di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, o in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali». Insomma, non è la riduzione di percentuale che può far scegliere di appaltare fasi della progettazione, ma altri problemi di natura organizzativa.

G.Bert.

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA - Riforma Brunetta - Subito online le informazioni su premi e valutazioni

Trasparenza immediata negli enti

GLI INADEMPIENTI/Stop alle indennità di risultato e all'aggiornamento dei fondi per i contratti decentrati nelle amministrazioni che non pubblicano i dati

La necessità di garantire con la pubblicazione sul sito internet istituzionale la trasparenza delle informazioni sulla valutazione e sulla contrattazione decentrata costituisce una delle novità di maggiore rilievo contenute nel Dlgs 150/2009; come ha chiarito la Funzione pubblica nella circolare 1/2010, la nuova normativa prevede un'applicazione immediata e molto ampia. L'obbligo di dare pubblicità agli esiti delle valutazioni, ai metodi utilizzati, agli effetti sul trattamento accessorio, agli esiti dei contratti decentrati sulla qualità ed efficienza dei servizi erogati costituisce sicuramente l'innovazione che produrrà i maggiori effetti concreti nei comportamenti quotidiani. Fino a oggi le informazioni sugli esiti delle valutazioni sono circolate solo fra i valutatori, i valutati e la giunta, senza che nessun altro - spesso neppure i consiglieri - avessero a disposizione queste informazioni. Anche le notizie sugli esiti della contrattazione restavano circoscritte tra pochi soggetti, cioè la giunta, i dirigenti e i sindacati; nella gran parte dei casi lo stesso consiglio non ne era informato. È evidente che la circolazione limitata di queste informazioni ha incoraggiato comportamenti discutibili, cioè valutazioni di eccellenza per quasi tutti i dirigenti e dipendenti, costi eccessivi dei contratti decentrati e clausole in palese contrasto con le aperture contenute nei contratti nazionali a istituti meritocratici. Con la circolare n. 1/2010 la Funzione pubblica ha dato una lettura ampia dell'obbligo di pubblicità delle informazioni sulla valutazione, stabilendo che anche gli enti locali devono pubblicare l'elenco

delle informazioni che l'articolo 11, comma 8, del Dlgs 150 impone alle amministrazioni statali. Anche per gli enti locali il mancato rispetto di questi vincoli fa scattare il divieto di erogazione dell'indennità di risultato. Nel decreto legislativo non ci sono termini diversi di entrata in vigore, per cui queste informazioni devono essere rese disponibili immediatamente; ovviamente nel 2010 si deve dare conto delle metodologie utilizzate prima dell'adeguamento al Dlgs 150, che regioni ed enti locali devono completare entro l'anno. Occorre pubblicare da subito anche le informazioni sulla contrattazione, in particolare il testo dei contratti decentrati, nonché la tabella 15 e la scheda 2 del conto annuale del personale (obbligo peraltro già introdotto dal Dl 112/2008). I revisori dei conti sono tenuti a vigilare

sull'applicazione d'i tali informazioni e la mancata pubblicazione determina la impossibilità di adeguare le risorse nel fondo per la contrattazione decentrata. Non appena la Funzione pubblica avrà predisposto i modelli, dovranno essere pubblicati anche i seguenti documenti: la relazione illustrativa, il modello di valutazione da parte dei cittadini e i giudizi espressi. La relazione illustrativa dovrà spiegare gli effetti che il contratto decentrato vuole produrre sul miglioramento della qualità dei servizi erogati. Il modello di valutazione dovrà infine consentire ai cittadini di esprimersi sull'effettivo raggiungimento delle finalità dichiarate di miglioramento della qualità dei servizi.

Arturo Bianco

TRIBUTI - Le soluzioni post-Consulta

Il rimborso Tia non può tralasciare la detraibilità Iva

IL PARADOSSO/Se non si mantiene il diritto a scaricare l'imposta sugli acquisti i cittadini dovranno pagare tariffe più alte delle attuali

Torna con la conversione in legge del Dl milleproroghe il tentativo di risolvere il nodo della disapplicazione dell'Iva sulla Tia dopo la sentenza 238/2009 con cui la Consulta ha riconosciuto natura tributaria al prelievo. Un emendamento della Lega ipotizza un'istanza di rimborso del contribuente all'ente gestore, che otterrebbe un credito equivalente ai fini delle imposte sui redditi. Il breve emendamento, però, non appare in grado di risolvere tutti i problemi sollevati da questo delicato passaggio. Andiamo con ordine. **Tia riscossa dalle aziende.** La Tia generalmente è applicata e riscossa da imprese a partecipazione pubblica che svolgono il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, e rientrano nel regime fiscale delle imprese commerciali. Queste società si aggiudicano il servizio con gara o affida-

mento diretto, in ogni caso in base a un contratto di servizio. Il cittadino paga la tariffa all'impresa e se non paga è la società che procede con gli atti esecutivi al recupero del credito. Per essere un tributo, occorre che la Tia va applicata da un ente pubblico. Se il servizio è svolto da una società di capitali il corrispettivo non può non essere assoggettato ad Iva. **Tia applicata dal comune.** Il comune che concede in appalto il servizio può applicare direttamente la Tia iscrivendola fra le entrate. Ma il comune che appalta la gestione dei rifiuti a una società privata eroga un corrispettivo aumentato dell'Iva al 10% che per il comune rappresenta un costo da ribaltare sulla tariffa, quindi per il cittadino nulla cambia. Si ritiene che si applichi l'Iva al 10% anche se la prestazione è svolta dalla società a favore del comune; il punto 127-

sexiesdecies, della tabella parte 30 allegata al Dpr 633/72 prevede la prestazione di gestione (che comprende anche la raccolta) e stoccaggio di rifiuti urbani e speciali, classificando l'attività indipendentemente dal destinatario del servizio. **La soluzione legislativa.** Il legislatore può confermare la classificazione di tributo per la Tia prevedendo l'esclusione da Iva anche se applicata e riscossa da una società. L'attività va però inserita nell'articolo 19, comma 3, del Dpr 633/1972 fra quelle esenti o non soggette a imposta che non comportano la perdita del diritto alla detrazione. La norma dovrebbe legittimare il diritto alla detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti preordinati all'attività di raccolta e smaltimento rifiuti; in questo modo l'utente pagherebbe la Tia senza Iva. Facendo salvo il diritto alla detrazione, non sarebbe ne-

cessario aumentare le tariffe. L'onere sarebbe a carico dello Stato che perderebbe il gettito dell'Iva applicata sulle tariffe e riconoscerebbe comunque il diritto alle aziende di recuperare l'Iva assolta sugli acquisti. **L'esito peggiore.** L'esito peggiore per cittadini e aziende è che venga stabilita l'esclusione da Iva della tariffa e non venga salvaguardato il diritto alla detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti. Si potrebbe verificare il caso che l'Iva sugli acquisti divenuta indetraibile superi quella oggi applicata sulla tariffa: siccome la gestione deve raggiungere il pareggio, l'Iva indetraibile verrebbe imputata ad aumento della tariffa con la paradossale conseguenza che il cittadino pagherebbe più di ieri.

Gian Paolo Tosoni

TRIBUTI . In comune. La gestione

Serve una norma per le sanzioni

Oltre al rimborso dell'Iva pagata dagli utenti, la sentenza 238/2009 della Corte costituzionale solleva seri problemi per quel che riguarda la gestione della Tia; in attesa di un provvedimento normativo (quanto mai opportuno) che ricollochì l'entrata nell'ambito dei tributi locali, si può ritenere però che la sentenza stessa fornisca alcuni elementi essenziali per gestire il tributo, e che le eventuali lacune possano essere integrate con norma regolamentare ai sensi dell'articolo 52 del Dlgs 446/97. La sentenza della Corte afferma che la Tia è un tributo locale e che l'ente impositore è il Comune. Viene pertanto confermata la competenza comunale nella predisposizione del regolamento e nella deliberazione delle tariffe. Inoltre le entrate relative alla riscossione, indipendentemente da chi la effettui,

debbono essere comunque versate al comune e costituiscono entrate tributarie, mentre la remunerazione del servizio di igiene urbana (compresa l'eventuale gestione e riscossione della tariffa) deve essere versata dal comune al gestore (a seguito di regolare fattura soggetta a Iva) e costituisce un'uscita corrente per il bilancio comunale. Nel deliberare le tariffe per il 2010 (entro il 30 aprile) il comune dovrà quindi tenere conto del costo del servizio, al lordo dell'Iva, pagato al gestore. La definizione del costo del servizio, della parte fissa e della parte variabile, della quota per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, nonché la determinazione della tariffa per ciascuna categoria d'utenza dovrà essere effettuata sulla base del metodo normalizzato di cui al Dpr 158/1999 e del regolamento comunale. Sull'applicazione

e la riscossione della tariffa la sentenza ricorda che, ai sensi dell'articolo 49, commi 9 e 13, del Dlgs 22/1997, tale compito viene affidato al gestore del servizio di igiene urbana. «La normativa della Tia - scrive la Corte - pone un collegamento ex lege tra la gestione del servizio e i poteri di accertamento, con la conseguenza che il solo fatto dell'affidamento a terzi della gestione del servizio comporta la delega a questi dei poteri di accertamento e del potere di stare in giudizio in luogo del comune». Su accertamento, rimborsi, interessi, versamento minimo, si applica l'articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 296/2006. Su termini di pagamento, modalità di riscossione volontaria e coattiva, termini per la presentazione delle denunce, si deve ricorrere al regolamento della tariffa. La carenza di una norma specifica appare

significativa per le sanzioni: se non ci sono problemi per l'omesso o tardivo pagamento, che può essere punito con la sanzione del 30% (articolo 13 del Dlgs 471/1997) per le altre violazioni sarà possibile applicare le sanzioni per violazione delle norme del regolamento comunale, con le sue apposite previsioni, ai sensi dell'articolo 16 della legge 3/2003. Un altro problema è quello dell'applicazione o meno alla Tia delle addizionali ex Eca. Le addizionali erano applicate ai tributi locali «riscuotibili per ruolo» (la Tia lo è), ma l'articolo 3, comma 39, della legge 549/95 ha previsto la devoluzione a favore del comune dei proventi delle addizionali «applicate alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani». Una lettura formale porta quindi ad escluderne l'applicazione alla Tia.

Ennio Dina

PUBBLICAZIONI - Verso il 1° luglio

Statuti da rivedere per l'albo elettronico

LA SEMPLIFICAZIONE/Per gestire meglio il nuovo strumento occorre prima cancellare gli obblighi di pubblicità non imposti dalla legge

Il Dl milleproroghe rin-
via al 1° luglio l'intro-
duzione dell'albo pretorio
elettronico ma sono tanti
i problemi da superare per
avviare al meglio il nuovo
strumento. Più che sugli as-
petti informatici, occorre
concentrarsi sulla semplifi-
cazione procedurale indivi-
duando prima di tutto gli
atti soggetti a pubblicità al-
l'albo pretorio, e chiarirne la
qualificazione giuridica. Su
queste basi si può operare
una semplificazione interna:
molte pubblicazioni dipen-
dono da statuti, regolamenti
e prassi che possono essere
modificate; l'ultimo passag-
gio è adeguare il regola-
mento, che dovrebbe occu-

parsi soprattutto di due as-
petti. Il primo, ovvio, è
l'individuazione degli atti
che devono essere pubblica-
ti sull'albo: meglio limitarsi
a quelli obbligatori per leg-
ge, utilizzando per gli altri
atti forme diverse di pubbli-
cità, sempre ricorrendo al
sito istituzionale. Il secondo
aspetto da regolare sono le
garanzie legali. Per la pub-
blicazione legale nei siti i-
stituzionali occorre fissare
nel regolamento le modalità
tecnologiche per garantire la
provenienza e l'integrità dei
documenti con modalità
comunque che ne semplifi-
chino sia la fruizione sia la
messa in rete. Per esempio
le copie conformi con firma

digitale danno elevate ga-
ranzie, ma richiedono molto
impegno organizzativo e
compromettono la facilità di
accesso. Il passaggio tecni-
co più rilevante è questo,
ma bisogna arrivarci dopo
aver drasticamente ridotto le
tipologie di documenti da
pubblicare. Questo percorso
di lavoro richiede alcune
valutazioni più generali.
L'albo pretorio è il termina-
le informativo di procedure
che hanno iter diversi tra di
loro; alcuni procedimenti
godono già di un elevato
trattamento informatizzato,
altri no. Unificare il termi-
nale informativo di questi
procedimenti senza interve-
nire sul loro percorso po-

trebbe avere costi elevati e
scarsi risultati. Il sito web è
il naturale approdo di do-
cumenti il cui percorso for-
mativo è sostanzialmente di
natura informatica, mentre
la pubblicazione di atti co-
struiti in un percorso cartaeo
è un adempimento ulterio-
re. La direzione obbligata
è quindi il potenziamento
dell'informatizzazione dei
procedimenti a monte della
pubblicazione. Per arrivare
a questo risultato occorre
però una semplificazione
anche delle norme statali.

Alfredo Tirabassi

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.18

CORTE DEI CONTI – I rischi relativi all'esecuzione dell'opera non possono ricadere sull'ente pubblico

Test di convenienza per il leasing

Operazione bocciata se il ricorso al debito è più vantaggioso - LIBERTÀ DI SCELTA/L'accordo può prevedere un'opzione dell'ente per il riscatto del bene ma senza imporre alcun obbligo

Sono almeno sei i requisiti da verificare prima di fare ricorso al leasing immobiliare in costruendo, il contratto con cui un soggetto concede in godimento all'ente un'opera pubblica o di pubblica utilità dietro pagamento di canoni prefissati per un determinato periodo, al termine del quale è previsto il riscatto a un prezzo prestabilito. A elencarli è la sezione regionale Lombardia della Corte dei conti, nella deliberazione 1139/2009. La Corte, preoccupata per la potenziale interferenza con il patto di stabilità, con la disciplina dell'indebitamento e con le regole di sana gestione finanziaria, boccia l'operazione esaminata (un ampliamento da 980mila euro) per la mancanza nel contratto di alcuni presupposti fondamentali, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa (articoli 3, comma 15-bis e 100-bis del Dlgs 163/2006). Quali sono dunque gli elementi indi-

sponsabili per il leasing? Primo: l'opzione per il riscatto dell'opera deve essere una facoltà riconosciuta all'amministrazione pubblica, che al termine della locazione può decidere se acquisire l'opera a un prezzo prefissato oppure restituire il bene al locatore. Eventuali clausole che prevedano un obbligo di riscatto fanno venir meno l'essenza del contratto di leasing immobiliare in costruendo. Il bene oggetto della locazione finanziaria, poi, deve essere suscettibile di formare oggetto di proprietà privata, poiché il soggetto locatore è proprietario fino all'eventuale esercizio del diritto di riscatto. Non possono quindi formare oggetto del contratto di leasing i beni rientranti nel demanio pubblico necessario (articolo 822, comma 1 del codice civile) o i beni facenti parte del patrimonio indisponibile, in quanto non commerciabili. L'opera pubblica va realizzata su un'area nella dispo-

nibilità dell'aggiudicatario, che potrà acquisirla mediante acquisto o tramite procedura espropriativa disposta in favore del soggetto realizzatore dell'opera; oppure, l'opera è da realizzare su un'area di proprietà dell'ente pubblico, mediante la concessione di un diritto di superficie. In quest'ultimo caso, però - ammoniscono i giudici contabili - occorre che il diritto reale sia concesso per un periodo considerevolmente più lungo di quello previsto per il contratto di locazione finanziaria, cosicché il bene conservi un'apprezzabile valore di mercato nel momento in cui spira il termine del contratto di locazione. Se infatti ci fosse coincidenza fra i due contratti, allo scadere del diritto di superficie l'ente pubblico non solo riacquisterebbe la piena proprietà dell'area, ma anche dell'opera realizzata sulla stessa, indipendentemente dall'esercizio del diritto di opzione. La scelta del leasing de-

ve inoltre superare i test di convenienza dal punto di vista sia finanziario sia economico, rispetto alle altre modalità utilizzabili in astratto, compreso il ricorso a indebitamento. La valutazione deve essere compiuta conteggiando non solo gli interessi, ma tutti i costi diretti o indiretti. I rischi inerenti l'esecuzione dell'opera e quelli relativi alla sua gestione non devono ricadere sull'ente pubblico, altrimenti l'operazione deve essere inquadrata, e conseguente contabilizzata, come indebitamento. Gli enti che non possono finanziare investimenti tramite il debito per precedenti violazioni del patto o per il mancato rispetto dei parametri previsti dall'articolo 204 del Dlgs 267/2000, infine, non possono fare ricorso al leasing immobiliare in costruendo per realizzare opere pubbliche; sarebbe un'elusione dei vincoli di finanza pubblica.

Patrizia Ruffini

CORTE DEI CONTI - Sanità in rosso

Troppa politica nei controlli sulle spese regionali

EFFETTI SCARSI/L'inchiesta sull'extradeficit della sanità dimostra l'inefficacia delle verifiche affidate al collegio sindacale

La delibera 22/2009/G della Corte dei conti sulla gestione delle risorse per la riduzione del disavanzo sanitario in Lazio, Campania, Sicilia, Abruzzo e Molise offre uno spaccato che lascia allibiti da molti punti di vista, sia per le risorse in campo nel settore sanitario (oltre 100 miliardi statali nel solo 2008) sia per la leggerezza con cui sembrano amministrate alcune zone del paese. Gli aspetti che qui si vogliono analizzare sono però quelli dell'efficienza contabile e dell'efficacia dei controlli; è chiaro, infatti, che il deficit di governance affonda le radici in una totale inaffidabilità delle informazioni elaborate dalle Asl, con conseguente mancata di consapevolezza della situazione da parte di regione e governo. La relazione (presidente Giorgio Clemente, relatori Aldo Carosi e Maria Teresa D'Urso) analizza spietatamente tali problemi; il dato più eclatante è la

presa d'atto da parte del ministero dell'Economia che manchino diffusamente notizie certe sull'ammontare dei debiti delle aziende, al punto che lo stesso ministero condiziona l'adesione al piano di rientro da parte delle regioni all'accettazione dell'intervento di un «advisor contabile» per la ricognizione del debito e per l'implementazione di un sistema adeguato di contabilità direzionale. Il risultato, per quanto approssimativo perché fondato su dati regionali, è di per sé stupefacente: oltre il 20% di "errori", con migliaia di fornitori e centinaia di milioni di debito che emergono dalle nebbie dell'approssimazione contabile. La prima questione è se tutto ciò dipenda dall'adozione della contabilità di tipo privatistico. A questo proposito va detto che ogni contabilità può essere falsificata o, semplicemente, tenuta male. Accade nei comuni, che adottano la contabilità finanziaria, e

succede nelle Asl, dove si tiene una contabilità economico-patrimoniale. Il risultato è il medesimo: una contabilità falsa non fornisce informazioni idonee a prendere decisioni. L'altra questione, ancora più importante, è «come può succedere una cosa del genere». Mancano gli anticorpi per evitare che la contabilità delle Asl di intere regioni siano del tutto inattendibili. Il tema è quello dei controlli amministrativi e contabili, che la riforma delle Asl ha circoscritto al solo collegio sindacale. La credibilità di quest'organo è però tale che, nota la Corte, non è stato neppure coinvolto nella ricostruzione del debito. Al di là dei profili di responsabilità, è da chiedersi perché mai il collegio sindacale brilla per la sua inefficacia. Dipende, chiaramente, dai suoi membri, e quindi dai criteri di nomina, che arrivano a un risultato che ne dimostra oggettivamente l'inutilità. Sarebbe quindi necessario

slegare il collegio dalla nomina politico-territoriale di tre su cinque membri (due della regione e uno dei sindaci), perché è chiaro che i membri si sentono condizionati da chi li affida loro l'incarico. Gli altri due però, sono di nomina ministeriale (uno dell'Economia); se questi sono i risultati, non si comprende perché la riforma della contabilità abbia previsto un revisore dell'Economia in tutte le Pa. Soprattutto, andrebbe chiarito che partecipare al collegio sindacale non significa come curiosamente si ritrova nelle osservazioni dell'Economia, avere una mera funzione «di intermediario e tempestivo informatore dello stato», ma comporta il dovere (e la responsabilità) di fare ispezioni, verifiche contabili e agire quando si individuano irregolarità.

Stefano Pozzoli

TRIBUNALE BOLOGNA - Lo stop non è automatico

Niente nullità per il derivato che non passa dal consiglio

AZIONI SENZA LIMITI/ I magistrati confermano che i comuni potevano sottoscrivere swap anche prima del varo delle norme di settore

Gli enti locali potevano operare in derivati anche prima della normativa di settore dettata dal Dm 389/2003, e la delibera consiliare non era indispensabile nemmeno in caso di upfront (cioè di "anticipi" da parte della banca). Con queste motivazioni il tribunale di Bologna, con la sentenza 5244/2009, ha bocciato le pretese del comune di Cattolica che aveva chiesto l'annullamento di tre swap sottoscritti con Bnl nel il 2003 e 2004. In primo luogo, il comune sosteneva che il consiglio si sarebbe dovuto pronunciare sui contratti, vista la presenza di paga-

menti upfront, che hanno caratteristiche assimilabili a quelle di un finanziamento (ragionamento condiviso in passato anche dalla Corte dei conti); il consiglio è infatti l'unico organo abilitato a pronunciarsi sull'indebitamento. Il tribunale ha negato quest'obbligo, perché gli articoli 42 e 2020 del Dlgs 267/2000 non prevedono l'obbligo di adottare con delibera di consiglio la decisione di concludere uno swap. Non è poi possibile ricorrere a interpretazioni analogiche sulla materia, su cui il legislatore ha dettato norme molto specifiche; solo con la legge 203/2008 si è chiarito che gli upfront

vanno considerati e contabilizzati alla stregua delle altre forme di indebitamento. Il comune riteneva poi che, prima dell'entrata in vigore del Dm 389/2003, gli enti non possedessero la capacità di sottoscrivere strumenti derivati; dopo l'entrata in vigore del Dm, poi, due dei tre contratti già sottoscritti sarebbero dovuti automaticamente essere considerati nulli in quanto non più conformi alle norme sopraggiunte. Il tribunale, al contrario, ha accertato che gli enti locali possedevano la generale capacità di concludere contratti derivati e che il Dm 389 non può essere considerato retroattivo. Ne-

gata, poi, anche la presunta violazione delle norme allora vigenti (in particolare il Tuf e il regolamento Consob 11522/1998) riguardanti il rilascio della dichiarazione di «operatore qualificato» da parte del dirigente incaricato del settore finanziario. La Corte, infatti, ha ravvisato che la competenza del dirigente a sottoscrivere la dichiarazione di operatore qualificato in nome del comune fosse insita nel fatto che anche altri organi (prima fra tutti la giunta) avessero approvato la sottoscrizione dei contratti derivati con Bnl.

Domenico Gaudiello

AUTHORITY CONTRATTI - Anche il non profit può partecipare

Gare aperte all'impresa sociale

Il novero dei soggetti che possono partecipare a gare di appalto comprende anche le imprese sociali. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha prodotto con il parere 119/2009 un'ulteriore interpretazione innovativa nel solco della linea di individuazione dei soggetti che possono prendere parte a gare di appalto, soprattutto per l'affidamento di servizi. La posizione dell'Authority presuppone che l'articolo 34 del codice dei contratti pubblici (contenuto nel Dlgs

163/2006) abbia una portata limitata e non coerente con la nozione comunitaria di operatore economico-prestatore di servizi. Tali valutazioni hanno recentemente trovato sostegno nell'intervento della Corte di giustizia Ue, sezione IV, con la sentenza 23 dicembre 2009 sulla causa C-305/08. In questa pronuncia è stata affermata la possibilità, per organismi no profit e senza connotazione di impresa (come le università e gli istituti di ricerca) di prendere parte a gare, riconoscendo

la configurazione limitante dell'articolo 34 del Dlgs 163/2006, riferito invece ai soli soggetti con natura imprenditoriale. L'Authority degli appalti ha analizzato la posizione particolare delle imprese sociali, disciplinate dal Dlgs 155/2006: la particolare normativa consente che questi operatori economici possano esercitare attività di impresa in settori con particolare finalizzazione. A tali organismi è infatti riconosciuta la legittimazione a esercitare in via stabile e principale un'attivi-

tà economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale e con particolari requisiti, indicati negli articoli 2, 3 e 4 del medesimo decreto legislativo. La configurazione dei settori resa dall'Authority è molto ampia, tanto da far rientrare negli stessi anche le attività tecniche e complementari al perseguimento delle finalità di tutela sociale.

Alberto Barbiero

TAR PERUGIA

L'offerta «blinda» la procedura di gara

È illegittima la delibera di un dirigente comunale che ha annullato il bando di gara per la vendita di un immobile del patrimonio disponibile di un comune e ha stabilito - dopo che era stata presentata un'offerta - di non procedere all'aggiudicazione. Così ha deciso il Tar Umbria-Perugia, nella sentenza 819/2009, che ha stabilito alcuni importanti principi sui limiti dell'attività amministrativa contrattuale del comune. Il caso riguardava una procedura di alienazione, iniziata con un bando, di un terreno di proprietà del comune. A questa procedura di gara aveva partecipato una sola persona, presentando una congrua offerta.

Ma il comune, per ragioni che non emergono dalla narrativa di fatto della sentenza, ha preferito dare questo terreno in locazione a un altro soggetto privato. Il dirigente ha quindi deliberato di non dar corso all'aggiudicazione e di annullare il bando di gara. La persona che aveva presentato l'offerta ha impugnato la delibera del dirigente, e ne ha chiesto l'annullamento. I giudici hanno accolto il ricorso, e hanno argomentato seguendo questo percorso logico: 1) Il comune è un ente pubblico che, anche quando agisce in base alle regole del diritto privato, è tenuto a rispettare i canoni fondamentali dell'azione amministrativa, e tra questi vi sono

l'imparzialità e il buon andamento, inteso come il perseguimento dell'interesse pubblico oggettivamente considerato; 2) Ogni scelta del comune deve essere basata sull'interesse pubblico, e devono essere tutelate anche le «controparti negoziali», che hanno una legittima aspettativa a che il comune agisca soltanto per l'interesse pubblico; 3) Il bando poteva essere annullato "prima" dell'esperimento della gara, ma non «dopo che era stata presentata l'offerta», perché la persona che l'aveva presentata aveva maturato una legittima aspettativa a concludere il contratto; 4) In conseguenza, la delibera che cancella il bando di gara è illegittima e deve essere

annullata. La sentenza è esatta. L'aspettativa del privato si traduce in una posizione giuridica che può essere fatta valere, come interesse legittimo, davanti al giudice amministrativo. La "buona fede" è un dovere che spetta al privato e alla pubblica amministrazione, ed entrambi possono pretendere l'osservanza. La pubblica amministrazione si deve "fidare" del privato, ma anche il privato deve avere un "affidamento" nel comportamento della pubblica amministrazione, che deve agire in "buona fede" e con l'unico obiettivo della realizzazione dell'interesse pubblico.

Vittorio Italia

INTERVENTO**I confini fra giudice ordinario e contabile**

Le ultime decisioni della Cassazione relative alla giurisdizione della Corte dei conti sulle società a partecipazione pubblica (sentenza 26805/2000 e ordinanze 26834 e 27092/2009, analizzate sul Sole 24 Ore del 18 e del 25 gennaio) lasciano aperti alcuni problemi. In primo luogo, per le Sezioni unite il danno di cui il pm contabile può perseguire la riparazione dinanzi alla Corte dei conti non è, in sostanza, diverso da quello che sarebbe stato azionabile da un socio privato in una società privata. Ciò vale anzitutto per il danno all'immagine perché l'azione erariale tendente al suo ristoro non pone, per la Cassazione, un problema di concorrenza con quelle previste dagli articoli 2395 e 2476, comma 6 del Codice civile. Ma pare riferirsi anche al

danno da omesso esercizio, da parte dell'ente pubblico socio, dell'azione sociale di responsabilità (articoli 2393-bis e 2476, comma 3, del Codice civile) nei limiti in cui ne è ammessa l'esperibilità da parte di una minoranza di soci o di ciascun socio. Da questa impostazione deriva l'ammissibilità dell'esercizio dell'azione "pro socio" da parte dell'azionista pubblico anche in parallelo all'eventuale esercizio dell'azione erariale (in funzione del ristoro dell'identico danno all'immagine) da parte del pm contabile. La prima è però un'azione civile da esperire dinanzi al giudice penale, le decisioni della Cassazione (in controtendenza rispetto agli orientamenti precedenti) andranno rilette alla luce della sentenza 272/2007 con cui la Corte costituzionale ha chiarito come si applichi in

simili casi l'articolo 538, comma 2, del Codice di procedura penale; con la conseguenza che il giudice penale non può spingersi al di là della condanna generica, spettando la cognizione sulla richiesta risarcitoria solo alla Corte dei conti. Appare poi riduttivo ritenere che l'articolo 16-bis della legge 31/2008 affermi in via definitiva la giurisdizione della Corte dei conti sugli organi sociali (ai quali solo si riferisce) delle società a partecipazione pubblica, e, allo stesso tempo, ne riduca l'ambito al solo danno all'immagine dell'ente pubblico socio. In terzo luogo, l'impressione è che le sezioni unite abbiano consacrato la formula del giudizio per danno erariale avente a oggetto la sussistenza dei presupposti per la declaratoria della responsabilità dei componenti gli organi so-

ciali nei confronti della società, demandando quindi alla Corte dei conti, la verifica della loro ricorrenza nell'ambito dei processi contabili per il ristoro del danno derivante dall'omesso esercizio da parte dell'ente pubblico socio dell'azione sociale di responsabilità. In altri termini la Corte dei conti, nello stesso momento in cui esce di scena ai fini della valutazione diretta e immediata sulla responsabilità degli organi sociali nei confronti della società per danno erariale derivante da atti o comportamenti imputabili alla società medesima, diviene giudice unico - in via indiretta e mediata - dello stesso aspetto sul quale non ha più titolo a pronunciarsi in via diretta e immediata.

Massimiliano Atelli

ANCI RISPONDE

Prove tecniche per misurare le performance negli uffici

L'applicazione del Dlg n. 150/2009 nelle amministrazioni locali è caratterizzata da peculiarità relative alla tempistica e all'esercizio della potestà regolamentare propria degli enti locali, peculiarità che saranno approfondite nell'ambito del convegno Anci il prossimo 4 febbraio a Roma. L'iniziativa costituisce il primo incontro tematico per l'avvio della sperimentazione della rilevazione delle performance dei comuni, prevista dal protocollo d'intesa Anci - ministero della Pubblica Amministrazione per l'attuazione

della riforma Brunetta siglato lo scorso 9 ottobre. Nel corso dell'evento, saranno illustrate le caratteristiche del modello, i tempi della rilevazione, gli obiettivi finali e i vantaggi per i comuni aderenti alla sperimentazione. L'evento sarà anche l'occasione per appro-

fondire contenuti delle Linee guida Anci per l'interpretazione e l'applicazione della riforma, con particolare riferimento alle modalità di revisione dei regolamenti e all'applicazione di specifici istituti.

Gli OIV

Si richiede se il termine per la costituzione dell'organismo indipendente di valutazione della performance per gli enti locali (o seguito dell'adeguamento dei propri ordinamenti alle norme del Dlg n. 150/2009) debba essere quello del 31 dicembre 2010 ai sensi dell'articolo 31 comma 4, ovvero quello del 30 aprile 2010 ai sensi dell'articolo 30 comma 2 del citato decreto, tenendo conto che tale articolo 30 rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato come precisato dallo stesso decreto all'articolo 74 comma 1.

L'interpretazione delle disposizioni in oggetto appare molto complessa in quanto sussiste una evidente contraddizione tra il termine di adeguamento ai principi definiti dal Titolo II recato dall'articolo 31 e la contestuale imposizione all'articolo 30 di un termine intermedio di adeguamento a singole disposizioni di dettaglio. A parere di chi scrive, dunque, occorre certamente rispettare l'obbligo di rivedere i Nuclei di valutazione rendendoli conformi ai principi recati dal decreto mentre non appare chiara la cogenza della tempistica di cui all'articolo 30, fermo restando l'obbligo di osservare una tempistica tale da consentire comunque l'implementazione del sistema, a regime, dal 1° gennaio 2011. In ogni caso relativamente alle problematiche interpretative e applicative poste dal Dlg n. 150/2009 si fa presente che, in attuazione del Protocollo del 9 ottobre ultimo scorso siglato tra Anci e ministero della Funzione pubblica, è stata istituita presso l'Ance una commissione che a breve licenzierà, d'intesa con il dipartimento della Funzione pubblica, le linee guida per l'attuazione delle disposizioni del decreto 150/2009 presso gli Enti locali. Si consiglia pertanto l'ente di attendere tali linee guida prima di adottare provvedimenti attuativi della riforma, laddove, ovviamente, non si tratti di disposizioni di immediata applicabilità.

Il requisito della residenza

Questo ente vorrebbe bandire un concorso per operatore specializzato, cantoniere categoria B3 inserendo Come requisito obbligatorio per la partecipazione oltre alla licenza di scuola media, la patente anche la residenza nel comune che indice il concorso. È possibile, ai sensi dell'articolo 51 del Dlg n. 150/09, inserire il requisito della residenza come un requisito obbligatorio o è un requisito da prendere in esame solo in caso di parità di merito? Sarebbe possibile, in riferimento a un'altra selezione pubblica (istruttore direttivo di ufficio tecnico) inserire come requisito obbligatorio la residenza in un comune che è distante al massimo 50 km dall'ente che indice il concorso?

- In merito al quesito posto si ritiene che il tenore letterale dell'articolo 51 del Dlg n. 150/2009, d'integrazione dell'articolo 35 del Dlg n. 165/2001 sembrerebbe consentire la previsione della residenza come requisito obbligatorio ma solo ed esclusivamente nei casi, circoscritti e motivati dall'Amministrazione, in cui tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.

WEB - Sistema già obbligatorio per professionisti e nuove società. I vantaggi nel dialogo con comuni e ministeri

Pec, il codice antiburocrazia

Lo Stato incentiva l'uso delle mail certificate. Ma coi privati non vale l'identità virtuale pubblica

Sarà più semplice la vita per i cittadini nei rapporti con la pubblica amministrazione? Probabilmente sì: purché siano dotati di Pec. È la posta elettronica certificata, l'indirizzo e-mail con valore legale, già obbligatorio per diverse categorie, che sostituirà raccomandate e fax. Con la Pec, studiata per ridurre burocrazia e costi, dovrebbe diventare più veloce e sicuro richiedere certificati anagrafici al comune, ottenere ricette mediche, ma anche scambiare documenti a valore legale con il commercialista e l'amministratore dello stabile. Un risparmio anche per lo Stato, che si sta muovendo verso la documentazione digitale con l'obiettivo di eliminare buona parte della carta. Ecco come viene descritta la Pec sul sito del Cnipa, il Consiglio nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione che da questo mese ha cambiato nome in DigitPa (ma il sito web, per ora, resta Cnipa): «Un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici». Una volta abilitata, insomma, la Pec ha lo stesso valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno (e del fax), perché identifica mittente e destinatario e garantisce la non alterabilità del documento. **Lo scadenziario** La Pec è diventata un obbligo con la conversione nella legge 2/2009 del decreto «anticrisi», l'anno scorso. C'è uno scadenziario diverso a seconda di imprese e categorie. I primi a dovere aderire, da novembre, sono stati i professionisti iscritti agli ordini (2 milioni in Italia). Da quest'anno l'obbligo è stato esteso alle nuove società: quelle costituite dal primo gennaio devono dichiarare una Pec all'atto dell'iscrizione nel registro delle imprese. Per tutte le altre società, l'obbligo scatterà alla fine di novembre 2011. Tuttavia, e questo è il primo paradosso, non esistono sanzioni per gli inadempienti. Comuni e province si stanno mettendo in regola a rilento: più del 60% possiede una Pec, ma nella maggioranza dei casi non lo ha comunicato ai cittadini, mettendo, ad esempio, l'indirizzo nella home page del sito. Per verificarlo, basta collegarsi con il sito Internet del comune di residenza. **Obiettivo 10 milioni** Per quanto riguarda i cittadini, invece, il ministero per la Pubblica amministrazione

ha disposto, per chi lo richieda, il rilascio di un indirizzo gratuito di Pec: «Per regolare tutte le comunicazioni tra cittadino ed enti pubblici». Il ministro Renato Brunetta spera così di raggiungere entro un anno 10 milioni di cittadini. «Fino a oggi, le Pec sono 50 mila, calcolando quelle fornite da Inps e Aci in via sperimentale» dice Renzo Turatto, capo dipartimento per l'Innovazione e le tecnologie. Ancora poche: segno che i cittadini non sono informati. Eppure i vantaggi per il pubblico ci sono: in termini di tempo (niente code in Posta) e denaro (basta un pc connesso al web). Inoltre la consegna è istantanea, visto che si tratta di un messaggio di posta elettronica. Ma ci sono anche aspetti negativi. Innanzitutto, il sistema è valido solo se hanno la Pec sia il mittente sia il destinatario. Inoltre, spiega Fabiana Vudafieri di InfoCert, «la Pec gratuita del ministero vale solo per i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, non per gli altri casi»: quando l'utente, per esempio, deve comunicare con assicurazioni, banche e professionisti. **I gestori privati** È il secondo paradosso: oltre alla Pec gratuita ministeriale, il cittadino dovrebbe farsene

abilitare un'altra, a pagamento, da uno dei «gestori autorizzati»: come Actalis, Cedacri, It-Telecom, Poste Italiane, InfoCert. Per ottenerla basta collegarsi al sito del gestore, compilare il modulo di attivazione e inviare un documento di identificazione. La Pec a pagamento costa da 10 a 60 euro all'anno, dipende dai servizi accessori: si va dall'assistenza clienti 24 ore su 24 alla memorizzazione di messaggi e allegati sul server del gestore. «Un'operazione importante, perché garantisce il salvataggio dei dati — spiega l'avvocato Massimiliano Nicotra, specialista in diritto informatico —. Consente di ripristinare la casella di posta in caso di guasti e di disporre dei documenti online». La Pec gratuita per il cittadino, in ogni caso, costerà almeno 25 milioni di euro all'erario, cioè al contribuente (che è sempre il cittadino). Questo è quanto è stato stanziato e si può leggere nel bando di concorso pubblicato sulla gazzetta della Comunità Europea. Il raggruppamento Poste Italiane, Postecom e Telecom si è aggiudicato la fase di selezione delle offerte, chiusa la scorsa settimana.

Umberto Torelli